

1^a TORNATA DEL 22 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — Seguito della discussione del disegno di legge sul contenzioso amministrativo — Nuova redazione dell' articolo 14, ora 13, e del seguente — Obbiezioni e domande del deputato Mancini, e schiarimenti del ministro dell'interno, Peruzzi — Proposta sospensiva del deputato Crispi, oppugnata dal deputato Mosca. — Presentazione di un disegno di legge per la cessione ad una compagnia italiana del cantiere San Bartolomeo alla Spezia per grandi costruzioni navali. — Osservazioni ed emendamento del deputato Ara. — Risposte del relatore Borgatti e del ministro guardasigilli, Pisanelli — Proposta del deputato Sineo — Approvazione degli articoli 13 e 14 — Opposizioni del deputato Crispi all'articolo 15, riformato dalla Commissione — Emendamenti dei deputati Sineo e Romano Giuseppe — Proposte d'ordine dei deputati Minervini e De Luca — I deputati Mosca e Mazza sostengono l' articolo — Approvazione degli articoli 15 (Romano Giuseppe), 16, 17, 18 della Commissione — Avvertenze dei deputati Carnazza e Civita sopra la loro proposta — votazione ed approvazione dell' intero disegno di legge. — Presentazione di un disegno di legge per l'attuazione al 1° luglio delle leggi sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria e sulla ricchezza mobile, e al 1° settembre di quella sul dazio consumo. — Incidente e deliberazione sull'ordine del giorno. — Annunzio d'interpellanza del deputato Saracco sulla situazione del tesoro — Avvertenze e istanze dei ministri per le finanze, Minghetti, e per l'interno. — Proposte dei deputati Cadolini e Restelli — Parlano i deputati Alfieri Carlo, Crispi e Mellana — Reiezione della proposta Cadolini circa la discussione della legge comunale. — Avvertenze del presidente.

La seduta è aperta a mezzogiorno.

MISCHI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

NEGROTTO, segretario, espone il seguente sunto di una petizione:

9973. La Giunta municipale di San Giuseppe prega la Camera a voler soprassedere di deliberare sulla chiesta separazione della borgata di Sancipirello dal suddetto comune onde dare tempo al medesimo di produrre nuovi documenti in opposizione a quella domanda.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero omaggi alla Camera:

Il sindaco di Caserta — Rendiconto del congresso scientifico provinciale tenuto in quella città dall'Accademia degli aspiranti naturalisti di Napoli e dalla Reale Società economica di Terra di Lavoro nei giorni dal 28 giugno al 5 luglio 1863, copie 9;

Sabatini Antonio, da Teramo — Opuscolo intitolato: *Condizioni economiche della regione subappennina e segnatamente sulla valle Castellana*, una copia.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Nel verbale si porta che io avessi riti-

rato il mio emendamento. Ma deve precedere qualche altra cosa; io, prendendo atto delle dichiarazioni della Commissione, ritirai l'emendamento.

È una cosa diversa il ritiro semplice del mio emendamento; perchè io, dopo le spiegazioni della Commissione, ritenni che quello che io chiedeva fosse virtualmente nell' articolo della Commissione, e quindi credetti di ritirare l'emendamento, che avrei mantenuto qualora le spiegazioni della Commissione non avessero chiarito l'articolo nel senso in che io bramava si fosse redatto.

Mi sembra che ci sia una distinzione dal ritirare l'emendamento, dietro le dichiarazioni che ne ammettono la sostanza, dal ritiro semplice che potrebbe dirsi una diserzione. Sicchè prego sia in questo senso rettificato il conto reso.

PRESIDENTE. Risulterà dal rendiconto questa sua dichiarazione.

SOLDI. Domando la parola sull'ordine della discussione delle petizioni.

Il municipio di Avellino non ha guari presentava un suo memoriale alla Camera, che è stato notato sotto il numero 9949; e solo perchè la petizione veniva da un municipio potrebbe credersi per avventura che dovesse andare alla Commissione incaricata di riferire intorno agli interessi generali dei comuni e delle provincie.

1ª TORNATA DEL 22 GIUGNO

Tuttavolta quella petizione non ha relazione che ad un fatto singolo e speciale, sicchè io credo che possa essere invece mandata alla Commissione delle petizioni, e tanto più in questo insisto in quanto vi è un'urgenza al di là di quello che si possa pensare, trattandosi di vedere se il Governo possa riprendere al comune un edificio che il comune costruiva con danaro raccolto in volontarie offerte da cittadini e nel quale edificio tiene la sua guardia nazionale; di modo che fa troppo amaro senso anche la sola controversia, ed il più lontano sospetto che il comune possa perdere quel che indubitatamente è suo, e che potesté vedere espulsa dalla sua casa, il che certamente non avverrà, la sua guardia nazionale. È da rinvocare un ingiusto atto del Governo borbonico; ed in ciò hasterà che al Parlamento ne sia fatta relazione perchè sia resa tosto la debita ragione.

PRESIDENTE. Mi pare che la petizione cui accenna l'onorevole deputato Soldi non sia stata trasmessa alla Commissione permanente per gl'interessi delle provincie e dei comuni, ma sia stata dichiarata d'urgenza. Ad ogni modo però essa sarà trasmessa alla Commissione delle petizioni, come desidera l'onorevole Soldi; essa l'esaminerà, e se crederà che sia piuttosto da mandarsi alla Commissione d'interessi locali la manderà, altrimenti ne riferirà essa medesima.

Il deputato Cagnola per affari urgenti di famiglia chiede un congedo di un mese.

Il deputato Sanseverino chiamato a Cremona per una riunione straordinaria del Consiglio provinciale, chiede un congedo di quindi giorni.

(Sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo al contenzioso amministrativo.

La Camera rammenta come siansi votati i dodici primi articoli, come i successivi avendo dato luogo a vari dubbi, fossero stati trasmessi alla Commissione, onde in proposito portasse su questi articoli le sue conclusioni definitive. La Commissione si è messa d'accordo, e propone una nuova redazione degli articoli rimandati al suo esame.

Siccome la Camera altresì rammenta, si è passato oltre sull'articolo 9; di qui avvenne che siano esauriti 13 articoli dell'antico progetto, toltone il 9°; ond'è che l'articolo al quale ora si fa passaggio sarebbe il 14° dell'antico progetto, e rimane conseguentemente il 13° della nuova redazione.

Do lettura dunque dell'articolo 13 chiamato a surrogare l'antico articolo 14.

Esso è del tenore seguente:

« Colla presente legge non viene fatta innovazione nè alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consi-

glio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, nè alle attribuzioni contenziose di altri corpi e collegi derivati da leggi speciali diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo. »

La discussione sopra quest'articolo è aperta.

MANCINI. Domando solamente una spiegazione dal signor ministro.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI. Quest'articolo, come è ora concepito, sostituisce ad una enumerazione, che si era dapprima tentato di fare, e che si è temuto riuscisse incompleta, delle attribuzioni le quali non rimanessero sopresse ma s'intendessero conservate a collegi o corpi amministrativi, malgrado questa legge, una formola generale e complessiva.

Ma questa formola non dovrà essere giammai interpretata in senso ampio e pericoloso. Io ne faccio esplicita dichiarazione a nome della Commissione.

L'intenzione della Commissione è stata che, sopresse tutte le attribuzioni contenziose finora esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo, e richiamata oltre a ciò, mercè l'articolo 2 della presente legge, all'autorità giudiziaria la cognizione di ogni controversia intorno a *diritti*, oggetto caratteristico della sua competenza, non s'intendesse con questo articolo 14 consacrato il principio che anche le attribuzioni contestate o contestabili, che pretendevansi conferite da leggi speciali a *corpi* o collegi amministrativi, potessero dall'articolo 14 reputarsi loro fermati.

L'articolo 14 ed il successivo 15 non debbono applicarsi che al mantenimento di certe attribuzioni, per dir così straordinarie di contenzioso amministrativo, come quelle in materia di contabilità e di pensioni riservate alla Corte dei conti; come parecchie attribuzioni affidate al Consiglio di Stato circa gli appelli per abuso, i sequestri di temporalità ed altre simili; come quelle che esercitano i Consigli di leva e i Consigli di disciplina rispetto all'esercito ed all'armata di mare, i Consigli di disciplina e di ricognizione della guardia nazionale, ed infine le attribuzioni disciplinarie, universitarie e professionali, ed altre di somigliante natura.

Questo è il senso della formola generica complessiva che la Commissione adopera, e se ella s'induce ad accettarla in preferenza della particolare enumerazione, ciò dipende unicamente dal timore che l'enumerazione riesca per avventura incompleta, e che si dimentichi qualche attribuzione importante che non è nell'animo di alcuno di affidare ai tribunali, e che sfuggirebbe anche per la propria indole al loro giudizio. Debbono adunque rimanere integre e salve tutte le questioni già esistenti o possibili circa i limiti fra le attribuzioni del contenzioso amministrativo e dell'autorità amministrativa, le quali oggi divengono questioni tra i limiti della competenza dell'autorità giudiziaria e dell'amministrativa; e tanto più non riman-

gono pregiudicate le questioni di competenza che esistevano tra l'autorità amministrativa e giudiziaria, e sulle quali al certo rimane senz'alcuna possibile influenza l'articolo 14 della presente legge.

Premessa questa dichiarazione, e per dare un esempio della loro applicazione, in mio nome particolarmente chiedo una dilucidazione al signor ministro. La nostra legge sulle miniere, in ciò diversa dalla legge francese, non affida al Governo la potestà discrezionale di concedere le miniere a chi meglio stimi. Se in alcuni paesi si è dichiarato esservi un diritto alla proprietà delle miniere, o almeno alla preferenza della concessione, nel proprietario del suolo; invece nella nostra legge un vero e positivo diritto di preferenza alla concessione è riconosciuto nello scopritore della miniera.

Quando adunque si siano compiute le operazioni amministrative, e siasi formato il verbale di scoperta che attribuisca ad un cittadino la qualità di scopritore della miniera, immaginiamo che il Governo, non per apprezzamento di alcuna circostanza al suo esame riserbata (come sarebbe quella della sufficienza dei mezzi nell'aspirare alla concessione per assicurare che la miniera sarà coltivata), ma per negare il diritto dello scopritore, per impugnarlo, gli rifiutasse la concessione, e la facesse invece ad altri; egli è evidente che una questione somigliante sarebbe non solo una controversia di diritto, ma una vera questione di proprietà per modo che anche oggidì nell'esistenza della giurisdizione del contenzioso amministrativo (che noi stiamo per abolire) sarebbe spettato non già ai tribunali speciali del contenzioso amministrativo, ma ai tribunali ordinari il pronunziare e decidere se nello scopritore fosse, oppure no, un vero diritto, se la proprietà della concessione gli appartenga, oppure no.

Ora io domando: l'articolo 14 cangia nulla a questo stato di cose?

Io desidero che mi si risponda di no, perchè, se mi si rispondesse di sì, allora avrei gravi scrupoli intorno all'esattezza della redazione dell'articolo.

Per me ne sono convinto, quest'articolo che cosa fa?

Intende bensì di conservare una certa parte di attribuzioni specialissime di contenzioso amministrativo deferite da leggi speciali ad alcuni corpi o collegi amministrativi: ma quelle che nè anche oggi erano attribuzioni del contenzioso amministrativo, quelle le quali potevano a buon diritto essere rivendicate dai tribunali perchè questioni concernenti la proprietà od altre somiglianti evidentemente non possono risentire nessuna influenza, non possono subire verun detrimento dall'articolo 14, malgrado la formula generale in cui esso si vede concepito.

Quindi, se per avventura il Consiglio delle miniere, fondandosi nella sua legge o regolamento, volesse in forza dell'articolo 14 pretendere decisa in suo favore una questione di competenza e di attribuzioni che poteva sorgere tra esso e i tribunali giudiziari o di contenzioso amministrativo; è ben inteso doverglisi op-

porre che esso è in errore, e che somigliante effetto l'articolo 14 non potrà giammai produrre.

Quando io sia assicurato che realmente non s'intende di dare a quest'articolo una così grande estensione, per la quale rischieremmo di far rivivere sotto forme di attribuzioni puramente amministrative una parte di quelle contese che appartenevano al contenzioso amministrativo, o che erano di competenza dei tribunali, e che io credo tuttavia di competenza dei tribunali, quando si dichiara che questo timore degli oppositori della legge non può trovare il menomo appoggio nella compilazione attuale di quest'articolo; io mi dichiarerò soddisfatto, e non avrò difficoltà di votare la nuova formola dell'articolo 14.

PERUZZI, ministro per l'interno. Lo scopo medesimo di questa legge, nonchè la dichiarazione che ebbi l'onore di fare ieri, lascieranno facilmente presentire alla Camera ed anche all'onorevole Mancini la risposta che io sono per fare ed è questa, che per quelle materie per le quali l'onorevole Mancini affermava non esser dubbia la competenza dei tribunali ordinari, anche a fronte delle leggi attuali, e particolarmente della legge delle miniere che egli ha citato, per quelle materie è indubitato che questa legge ha per iscopo di restituirla ai tribunali ordinari anche a fronte delle leggi attuali, e non può in verun modo produrre l'effetto di togliere quelle che l'onorevole Mancini diceva non essere di loro competenza.

Aggiungo poi quello che diceva ieri, cioè come con questa legge noi abbiamo stabilito il principio della abolizione del contenzioso amministrativo, e come adesso debba essere un lavoro attorno al quale devono adoperarsi tutti coloro che si interessano alla cosa pubblica, e principalmente il Ministero, quello di vedere se per avventura vi sieno delle leggi speciali, e quali esse sieno, le quali distruggano delle giurisdizioni dei tribunali ordinari in qualche materia che debba essere loro restituita, per venire a proporre al Parlamento al più presto possibile, ed a misura che i casi si presentino, delle modificazioni di queste disposizioni delle leggi speciali, per guisa da far sì che il principio sancito con questa legge si estenda sopra la generalità della nostra legislazione.

CRISPI. L'articolo 13, nel modo in cui venne formulato, ha tale valore che andrebbe a distruggere in gran parte la riforma che voi intendete di fare, e della cui attuazione ho riconosciuto le difficoltà, onde dichiarai sin dal principio che riuscirebbe imperfetta.

MOSCA. Domando la parola.

CRISPI. L'onorevole Mancini ha chiesto una spiegazione al ministro dell'interno, temendo che cotesto articolo potesse riuscire pregiudizievole alla legge.

L'onorevole Mancini, tra i tanti collegi che crede possano rimanere nella loro attività, ha citati quelli i quali esistono in conseguenza della legge sulle miniere.

La legge sulle miniere non ne riconosce che due: il Consiglio delle miniere ed i tribunali del contenzioso amministrativo.

1^a TORNATA DEL 22 GIUGNO

Il Consiglio delle miniere, a termini dell'articolo 10 della legge 20 novembre 1859, non ha che voto consultivo; quindi l'articolo 13 della legge che discutiamo non può riferirvisi.

L'articolo 13 in effetto lascia integra la giurisdizione contenziosa di tutti quei corpi e di tutti quei collegi i quali esistono in virtù di leggi speciali.

Il contenzioso amministrativo di cui si parla nella legge sulle miniere è contemplato dall'articolo 167. Codest'articolo stabilisce il giudice in tutti i casi in cui ci sarebbero delle contravvenzioni.

Ora, io non posso credere che, dopo aver mandato alla giurisdizione ordinaria tutte le materie le quali interessano collettivamente o individualmente i cittadini, possano ancora rimanere ai Consigli di prefettura quelle cui si riferisce il suddetto articolo 167. Coteste vanno altresì al diritto comune, e non credo bene invocata la legge sulle miniere.

L'argomento, signori, è della maggior importanza: il contenzioso amministrativo che voi credevate di abolire, resta in gran parte in tutta la sua potenza; dirò anche più, il contenzioso amministrativo resta in attività là dove si esercita con minori guarentigie per i cittadini.

Oltre la legge del 30 ottobre 1859, la quale istituiva i Consigli di prefettura, altre attribuzioni erano date da leggi speciali agli stessi Consigli; questi naturalmente in conseguenza dei primi articoli della legge vengono aboliti, e le loro attribuzioni debbono naturalmente essere deferite ai tribunali ordinari.

Quale altro Consiglio, quali altre materie spettanti al contenzioso amministrativo escono dalla cerchia delle leggi alle quali vi siete riferiti, o meglio quali altre contese furono devolute ad altri tribunali che non sono i Consigli di prefettura?

Signori, coteste sono ben poche e potremmo farne l'enumerazione.

Primo sarebbe il Consiglio superiore della pubblica istruzione; verrebbe secondariamente il Consiglio di Stato nelle materie *per abuso*, e per tutte quelle che vanno innanzi al medesimo quale magistrato supremo a cui si ricorre contro le decisioni della Corte dei conti; 3° il Consiglio delle prede marittime, il quale nel regno d'Italia non so che abbia un'istituzione speciale, mentre esisteva per legge speciale nelle provincie meridionali.

In verità coteste giurisdizioni in Francia sono meglio costituite che fra noi. E a mo' d'esempio, ricorderò che il Consiglio superiore universitario di Francia, al quale son deferite tutte le questioni che interessano i professori, sentenza, e contro le sue decisioni è ammesso il richiamo al Consiglio di Stato. Questo vantaggio noi non l'abbiamo; il Consiglio d'istruzione pubblica fra noi è giudice supremo in prima ed ultima istanza.

La formola nella quale è concepito l'articolo 13 è troppo ampia e nella pratica potrebbe dar luogo a molti dubbi; desidererei innanzi tutto che fosse stam-

pato affinché la Camera potesse studiarlo onde votare con vera cognizione di causa. Vorrei che questa mia preghiera trovasse eco presso la Commissione ed il ministro dell'interno.

L'articolo 13 dovrebbe esser concepito in guisa che le materie le quali dipendono da altre leggi speciali vi siano singolarmente indicate.

Io non credo che ciò sia impossibile, imperocchè tutte le materie meramente contenziose, cioè a dire quelle in cui ci può essere contesa sui diritti politici e civili dei cittadini, non vedo che debbano lasciarsi tuttavia ai tribunali eccezionali quando voi siete venuti qui proclamando che cotesti tribunali debbano scomparire.

Per quanto poi si riferisce a quelle materie nelle quali i Consigli non hanno che un voto consultivo, non vale la pena occuparsene, perchè la nostra legge non abolisce che il contenzioso amministrativo, e non già le attribuzioni consultive dei collegi che dipendono dai vari Ministeri.

Questo articolo 13 mi prova una volta di più che la legge in esame non solo riuscirà la più imperfetta di quante se ne sono discusse, ma quella che lascerà cattive tracce per le fatali conseguenze giuridiche che produrrà nei rapporti tra i cittadini e lo Stato.

Voi siete venuti dicendo alla Camera e al paese che questa è una legge di progresso, giacchè è vostra intenzione di mandare ai tribunali ordinari tutte le materie giurisdizionali che n'erano state distratte.

Voi siete venuti proclamando che questa legge, fondamentale nell'ordinamento amministrativo del regno, segnerà un'epoca di miglioramento per le nostre istituzioni.

Or bene, l'articolo 13 è una protesta contro di voi. Questo articolo 13 vi prova una volta di più che il contenzioso amministrativo ha la sua ragione d'essere nella logica delle nostre istituzioni, giacchè mentre voi tentate abolirlo, lo lasciate in quelle parti dove le guarentigie sono minori per i cittadini. Ciò prova che avreste fatto miglior opera se, restituendo ai tribunali ordinari le materie giurisdizionali, aveste pensato a riordinare in un modo più logico quelle parti del contenzioso che vi parve abolire, ma nel quale solamente i tribunali, cioè le guarentigie, avete distrutto.

Posto ciò, io propongo la questione sospensiva, e chiedo che l'articolo 13 sia stampato, perchè ogni deputato possa leggerlo e studiarlo.

Io mi meraviglio che cotesto articolo, il quale fu sin da ventiquattro ore addietro manipolato, non si sia potuto presentarlo alla Camera stampato, perchè essa avesse potuto meglio conoscerlo. Una semplice lettura non basta per giudicarlo.

Prégo quindi il presidente a voler mettere ai voti la questione sospensiva.

PRESIDENTE. Debbo osservare, per quanto riguarda la Presidenza, che ad essa fu solo presentato l'articolo mezz'ora fa e quindi non avrebbe potuto farlo stampare.

MANCINI. Pregherei il signor presidente di voler dare lettura dell'articolo che viene dopo, il quale è come il complemento dell'attuale; chè, se l'onorevole Crispi lo avesse udito, avrebbe forse risparmiato la metà delle sue osservazioni.

BORGATTI, relatore. Debbo prima di tutto dichiarare che la Commissione si riserva di rispondere all'onorevole Crispi sul merito delle cose da lui asserite. Ma intanto, siccome egli ha accusato la Commissione di negligenza e di ritardo, così, come relatore, mi credo in debito di avvertire la Camera che la Commissione non era chiamata soltanto ad esaminare la nuova redazione dell'articolo 14, ma doveva pure esaminare gli articoli successivi, toccanti materie gravissime ed interamente variati nella loro redazione.

Questo esame ci ha obbligati a rimanere uniti più ore; ci è stato necessario pregare di favorirci della loro presenza i signori ministri dell'interno e di grazia e giustizia, i quali ci hanno anche in questa circostanza prestato l'efficace concorso dei loro lumi e della loro esperienza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo aggiunto, il quale sarebbe successivo a quello di cui ho dato lettura, e che ne formerebbe appunto il complemento, in quanto sono in esso pure accennate attribuzioni alle quali del pari nulla vorrebbe innovato.

Una voce. Li legge entrambi.

PRESIDENTE. Li leggerò tutt'è due.

« Art. 13. Colla presente legge non viene fatta innovazione nè alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, nè alle attribuzioni contenziose ad altri corpi e collegi derivanti da leggi speciali, e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo.

« Art. 14. Parimente nulla è innovato riguardo alle attribuzioni del Consiglio di Stato sancite dagli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge del 30 ottobre 1859. »

Il deputato Mosca ha la parola.

MOSCA. Io mi sono fortemente meravigliato degli schiarimenti richiesti dall'onorevole Mancini al signor ministro, il quale però ha risposto in modo che io devo ritenere soddisfacente per lo stesso deputato Mancini e per tutti gli altri che avessero sentito come lui questo bisogno di spiegazioni.

Io non sarei in grado di aggiungere nulla al riguardo, perchè sono sfinite di forze.

Mi sono poi molto più meravigliato delle obiezioni sollevate dall'onorevole Crispi, poichè mi pareva che dopo le spiegazioni che furono date dalla Commissione egli si fosse così bene penetrato del concetto di questa legge e degli intendimenti della Commissione che egli aveva avuto la felicità di esprimerlo in guisa che meglio non avrebbe potuto la Commissione.

Egli diceva: non esagerate la portata di questa legge; contentatevi del bene che è destinata a portare, del principio che essa pone, principio che sarà fecondato

ed esplicito nelle leggi future che farete in materia analoga.

In queste poche parole egli aveva delineato precisamente il concetto della Commissione. Non è nostra colpa se per avventura taluno abbia nella Camera dato alla legge un'importanza eccessiva.

Questa legge ha prima di tutto un oggetto di immediata applicazione: l'abolizione del contenzioso amministrativo. Ma non l'abolizione di ogni cosa che presenti il carattere di contenzioso amministrativo, poichè non avremmo potuto assumere una responsabilità così grande se non quando si fossero esaminate tutte quante le leggi vigenti nel regno. E notate che non si tratta di un regno avente una sola uniforme legislazione, ma di un regno composto di molti ex-Stati, ciascuno dei quali ha ancora leggi sue proprie, l'una dall'altra disparatissime.

Chi potrebbe alla cieca assumere la responsabilità di portare la perturbazione in una quantità di servizi ora regolati da leggi speciali, sulle quali, sebbene fin d'ora dichiariamo che abbiano a conformarsi ai principii supremi di giustizia definiti in genere nell'articolo 2, pur tuttavia niuno per ora vuole portare la mano?

Questo è il concetto della Commissione sui limiti del suo potere, ed appunto perchè su questi limiti sembrano variare le opinioni quali si manifestarono dai diversi oratori, la Commissione ha creduto di dover compiere il suo sistema col mezzo dell'articolo 14, il quale appunto ha fra gli altri il vantaggio di ricondurre la legge nei suoi confini naturali.

Non deve essere possibile di farsi illusione sulla portata di questa legge: ciò che noi abbiamo voluto abolire non è il contenzioso amministrativo in genere, nè definito in modo filosofico, nè definito in modo teoretico, come a ciascun scrittore potrebbe piacere, dandogli un'estensione maggiore o minore, ma in quel modo pratico, in quel modo legale, in cui è inteso generalmente da tutti, perchè io sono d'avviso che tutti coloro, i quali domandano che cosa si voglia intendere pel contenzioso amministrativo, accennano e vogliono indicare senz'altro quel contenzioso amministrativo ordinario che veniva deferito ai Consigli di prefettura per essere giudicato in prima istanza, e che veniva deferito al Consiglio di Stato, od alla Corte dei conti per essere giudicato in seconda istanza.

Questo è ciò che la Commissione ha voluto abolire, e che aboliva realmente, mercè di due principii razionali che non avrebbero più ragione di non essere seguiti tutte le volte che si sarebbero trattati argomenti di leggi analoghe.

Vede adunque l'onorevole Crispi che egli non può, senza ritornare contro le disposizioni concordi e costanti della Camera, rinnovare l'accusa che noi, mentre dichiariamo di distruggere il contenzioso amministrativo, lo manteniamo in gran parte, anzi nella parte maggiore, nella parte la quale offre minori garanzie, perchè noi occupandoci in questa legge di abolire il

1^a TORNATA DEL 22 GIUGNO

contenzioso amministrativo, a cui tutti gli intendimenti erano rivolti, provvediamo in conformità dei principii generosi, che crediamo veri, e che crediamo fecondi di utili conseguenze anche per altre leggi conformi.

Sono adunque accuse che mancano di fondamento quelle che ci si rivolgono dicendo che la nostra legge si condanna, che noi siamo in contraddizione con noi stessi.

Noi non ci siamo mai trovati nella necessità di contraddirci, perchè il nostro soggetto è sempre stato ristretto a questo contenzioso amministrativo. In conseguenza si sarebbe forse potuto dubitare, se alcune materie contenziose potessero essere considerate veramente come tali per gli effetti dell'abolizione sancita con questa legge.

Vi sono degli scrupoli, che furono espressi tanto dall'onorevole Crispi, quanto dall'onorevole Mancini, persone sempre rispettabili, e tanto più quando manifestano la loro opinione; ed appunto per calmare questi scrupoli si è fatto espressa riserva di certe competenze della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

Io credo quindi che nello stato delle cose, l'articolo 14, che diventa 13, come lo propone la Commissione, risponde ad un bisogno pratico, al bisogno cioè di non lasciar troppo nel vago l'oggetto di questa legge.

Con questo non si può dire che la legge sia inutile o pericolosa. La legge è utile perchè fa cessare la maggior parte del contenzioso amministrativo.

Io non andrò ora a cercare se questa parte sia quella che offra o non offra le maggiori garanzie. Non è nostra colpa, se per avventura delle materie, le quali non appartengono a questo soggetto, resteranno fuori di questa legge, e con minori garanzie. È questa una materia ove sono moltissime cose alle quali bisogna provvedere, e non si può far rimprovero ad una Commissione perchè in un progetto speciale non abbia potuto provvedere a tutto.

L'altro vantaggio poi è questo, che avendo stabilito dei principii, i quali una volta accettati regoleranno tutte le materie analoghe, tutte le volte che per iniziativa o del Governo, o di qualche deputato si porranno delle provvidenze conformi a questi principii, esse verranno adottate.

Quindi io prego la Camera di rigettare la questione sospensiva proposta dall'onorevole Crispi.

Egli diceva che ha ragione di credere che l'articolo di cui è stata data lettura fosse manipolato fin da ieri.

Lasciata da parte la convenienza di questa espressione, dirò soltanto che infatti l'articolo era in gran parte redatto fin da ieri; ma quando si trattò di presentarlo alla discussione sorsero alcuni dubbi, se non potesse essere formulato diversamente, e fu per questo che la Commissione domandò il rinvio dell'articolo per farne oggetto di studi ulteriori. Esso fu studiato nuovamente, e non venne compilato che pochi minuti prima di essere consegnato al presidente. Noi crediamo che

quest'articolo come è attualmente redatto risponda a tutti i bisogni della situazione, e preghiamo la Camera a volerlo accogliere rigettando la quistione sospensiva, perchè la Commissione dichiara che, dietro le fatiche usate nuovamente attorno ad esso, non si sente assolutamente in grado di far meglio.

Se alcuno ha qualche proposta migliore da presentare, lo faccia; la Commissione la esaminerà, e se veramente il concetto della Commissione sarà meglio espresso, essa lascerà la sua redazione per accettare quell'altra. Diversamente, la Commissione ritiene che non vi sia opportunità di ritardare più oltre la votazione di questa legge. Sono ormai quindici giorni che siamo in questa discussione, ed abbiamo bisogno di terminarla per dar mano a quelle altre leggi che il paese aspetta e desidera. (*Segni di assenso*)

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha la parola.
SANGUINETTI. La cedo al deputato Ara.

DISEGNO DI LEGGE PER LA CESSIONE AD UNA COMPAGNIA ITALIANA DEL CANTIERE DI SAN BARTOLOMEO ALLA SPEZIA.

PRESIDENTE. Il signor ministro per la marineria ha la parola per una comunicazione.

CUGIA, ministro per la marineria. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la cessione ad una compagnia italiana del cantiere di San Bartolomeo nel golfo della Spezia, per l'impianto in quel luogo delle grandi costruzioni navali di guerra e mercantili, e per la fabbricazione delle grandi macchine a vapore e delle piastre di corazzatura.

Io oso domandare alla Camera che questo progetto di legge abbia ad essere esaminato d'urgenza, e spero che essa corrisponderà ad un grande e legittimo desiderio, sia della Camera, che del paese, affinchè l'industria nazionale possa essere in caso di fare tutte le fabbricazioni per la marina, le quali sono richieste dallo sviluppo che essa prende.

Siccome alla compagnia è data una certa assicurazione di lavoro, e siccome spero che la Camera vorrà votare fra breve un progetto di legge, nel quale sono determinati nuovi lavori per la marina nella somma di 4 milioni e 400,000 lire, e d'altronde una parte di questi lavori sarebbe già destinata a questa compagnia, che ha tutto in pronto per poterli eseguire, io prego la Camera a voler esaminare questo progetto di urgenza.

PRESIDENTE. Questo progetto sarà stampato e distribuito, e se non vi sono osservazioni, sarà dichiarato d'urgenza; conseguentemente, appena stampato, sarà trasmesso agli uffizi pel suo corso regolare.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Ara, a cui l'ha ceduta il deputato Sanguinetti.

ARA. Non è mia intenzione di appoggiare la proposta fatta dall'onorevole Crispi, che si sospenda la discussione e che si stampi l'articolo stato proposto dalla Commissione.

Le osservazioni fatte testè dall'onorevole Mosca mi persuadono essere necessario che si discuta, e, se è possibile, che si voti anchè al più presto la legge attuale; però io non posso a meno di entrare nella ragione alla quale accennava l'onorevole Crispi, non già nella sua conclusione, ma per dimostrare come sia indispensabile di non distruggere coll'articolo proposto dalla Commissione i principi sui quali si è fondata la Camera nel volere l'abolizione del contenzioso amministrativo.

Io dico che vi si è fondata la Camera perchè realmente io non entrava nelle viste della Camera stessa quando ha preso la deliberazione di sopprimere intieramente il contenzioso amministrativo, giacchè io avrei preferito di accrescere la competenza dei tribunali giudiziari, conservando però tribunali speciali per alcune materie contenzioso-amministrative.

Ma mi pare, se non m'inganno, e qui mi rivolgo alla stessa Commissione, che ella non sia assolutamente partita, nell'applicazione, dai principii a cui alludeva l'onorevole Mosca, che cioè si volesse sopprimere semplicemente i tribunali delle prefetture e la sezione del contenzioso amministrativo nel Consiglio di Stato.

Ho letto la relazione con molta attenzione, e dalla medesima mi parve di aver ricavato la seguente conseguenza, che cioè dovesse attribuirsi alla giurisdizione giudiziaria la cognizione dei diritti delle parti, ed all'amministrazione pura quella degl'interessi.

E qui, come dissi, mi rivolgo alla Commissione. Parmi che nell'articolo che essa ora propone nel voler conservare una giurisdizione alla Corte dei conti che riguarda anche i diritti, vi sia una contraddizione manifesta co' principii sui quali si fonda la Commissione per propugnare l'abolizione del contenzioso amministrativo.

Prego dunque la Camera che faccia attenzione alla proposta della Commissione.

Quando in genere in questo articolo 13 ella dice: « colla presente legge non viene fatta innovazione nè alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità... » v'aggiunge poi: « e di *pensioni*, nè alle attribuzioni contenziose di altri corpi e collegi derivanti da leggi speciali, » ecc., se la Camera accetta questa proposta, che cosa viene a fare? Conserva alla Corte dei conti la facoltà di discutere dei diritti delle *pensioni* dei cittadini, come osservò l'onorevole Crispi.

Ora, nella legge della Corte, all'articolo 11 è detto: « La Corte liquida le *pensioni* per legge a carico dello Stato, ed in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite con le forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa. »

Come vede la Camera, la gran Corte dei conti in questo caso si trova nella condizione di giudicare dei diritti, e non dei soli interessi degl'impiegati nel senso

della Commissione, ed inoltre a giudicare sè stessa, perchè comincia a liquidare la pensione per cui si deve richiamare alla stessa Corte dei conti. I cittadini quando si presentano ad essa invocano la legge speciale, e qui ha luogo anche l'osservazione dell'onorevole Mosca, poichè egli dice che nelle diverse provincie dello Stato vi sono diverse leggi speciali.

Per conoscere delle leggi speciali a ciascuna provincia mi sembrano più adattati i tribunali delle provincie stesse; invece, se si adotterà questa legge si porteranno dinanzi alla gran Corte dei conti la quale già con un precedente giudizio avrebbe liquidato le pensioni.

Ora, non si può considerare che vi sia un diritto appunto nel senso della redazione della Commissione, un diritto più evidente che quello che ha ciascun cittadino in forza di legge speciale per una pensione dovuta in seguito ai servizi prestati che deve pur valere contro il Ministero.

Dunque io, mentre non appoggio la sospensione della discussione dell'articolo 13 di cui si tratta, per l'unico motivo che si è già discusso molto, e per la stanchezza nella Camera, mentre non appoggio la proposta dell'onorevole Crispi, io proporrei alla Camera la soppressione della parola *pensioni*, la quale si trova nella proposta fatta dalla Commissione, e spero che la Camera sarà conseguente a sè stessa nel volere togliere questa giurisdizione la quale avrebbe, oltre all'inconveniente già notato che giudicherebbe dei diritti e di ciò che si è voluto dare ai tribunali giudiziari, l'altro ancora più grave di conservare una giurisdizione della Corte dei conti in materie dove abbia già dato un giudizio e per cui si debba agire avanti alla medesima in via di richiamo.

BORGATTI, relatore. Giacchè l'onorevole Ara ha fatto l'onore alla Commissione di ricordare la relazione che precede il nostro progetto, io prego la Camera a permettermi di dichiarare all'onorevole Ara che ove egli abbia la pazienza di leggere per intero quella relazione, troverà in essa la risposta che ora egli dimanda alla Commissione. Quella relazione in fatti, e mi pare con chiarezza, esprime nettamente il principio che tutto informa il nostro progetto di legge, e cioè che ogni giurisdizione eccezionale debba, in virtù di questo principio fondamentale, rientrare nell'ordine normale voluto dallo Statuto; debba insomma ritornare a quel centro di tutte le giurisdizioni, che è il potere giudiziario, a cui solo si appartiene di amministrare la giustizia.

Però la Commissione non si è dissimulate le difficoltà pratiche che si oppongono all'attuazione immediata di questo cardinale principio: essa ha chiaramente dichiarato nella sua relazione che il principio cardinale della legge avrebbe avuta la sua piena attuazione allora soltanto che la legge stessa fosse coordinata a tutte le leggi che hanno stretta e necessaria affinità con questa materia; anzi allora soltanto che essa fosse coordinata ad un intero sistema d'interno ordinamento.

1ª TORNATA DEL 22 GIUGNO

Dunque noi dobbiamo distinguere l'effetto immediato dall'effetto mediato di questa legge.

SINEO. Domando la parola.

BORGATTI, relatore. L'effetto immediato di questa legge è l'abolizione di quella speciale giurisdizione di contenzioso amministrativo che è esercitata in primo grado dai Consigli di prefettura e in secondo grado dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, come vi dimostrava testè l'onorevole nostro collega Mosca: l'effetto mediato e successivo sarà l'abolizione di tutto ciò che o in materia contenziosa amministrativa o in altre materie contenziose è ora attribuito ad altri corpi o collegi, per virtù di leggi speciali, che non possono essere tolte d'un tratto.

E leggendo la relazione vedrà l'onorevole Ara che la necessità di coordinare questa legge alle altre affini si estende tanto alle leggi già fatte, quanto a quelle che sono da farsi, e si dice apertamente che le une e le altre debbono informarsi al principio della separazione dei poteri; debbono contribuire al ritorno delle giurisdizioni speciali ed eccezionali alla giurisdizione ordinaria e comune.

Ora, o signori, se noi riconosciamo tutti la verità, la opportunità, la necessità di questo principio; se tutti riconosciamo che questo principio è chiaramente e solennemente proclamato dalla legge presente, vorremo noi respingere la legge solo perchè l'attuazione del principio non si ottiene immediatamente in tutta la sua estensione? Ho io d'uopo di ricordare a voi tutti, maturi di senno e di esperienza, che è nella stessa natura delle umane cose che un'istituzione qualunque si completi gradatamente col tempo, molto più quando essa è necessariamente destinata a coordinarsi a molte leggi che non possono essere tutte fatte ad un tratto?

Chi disconosce pertanto la necessità della disposizione transitoria che noi vi proponiamo coll'articolo 14 (ora 13), disconosce una necessità pratica evidentissima, una verità elementare.

E poi, o signori, perchè dobbiamo tanto allarmarci di questa disposizione puramente transitoria, quando è in poter nostro di farla cessare tra breve tempo? Non può forse ognuno di noi, per iniziativa parlamentare, venir proponendo tutto ciò che valga o a modificare le leggi preesistenti, o a crearne di nuove al fine di dare alla legge presente quella estensione di cui essa è suscettiva in virtù del principio fondamentale che l'informa?

Ripeto adunque, concludendo, che la relazione non ha dissimulata la difficoltà, a cui alludeva l'onorevole Ara: essa ha riconosciuto e dichiarato in termini non oscuri, nè ambigui che questa legge deve essenzialmente coordinarsi ad altre, e che fino a tanto che ciò non sia avvenuto si rende indispensabile di provvedere in via transitoria onde impedire una perturbazione che diversamente si renderebbe inevitabile nel pubblico servizio.

CRISPI. Io ho bisogno di spiegare un poco le mie idee perchè pare che sia stato frainteso e dall'onore-

vole Ara, che in qualche modo accettò le ragioni da me esposte, e da altri onorevoli membri di questa Camera che le hanno combattute.

Finchè si fosse fatta una legge la quale, abolendo i tribunali del contenzioso amministrativo, conservasse nei limiti delle loro attribuzioni la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, la cui esistenza risulta da leggi speciali, quella della Corte dei conti votata al 1862, e quella del Consiglio di Stato che andremo a votare, nulla avrei ad opporre alla Commissione; ma quando con un inciso che costituisce la seconda parte dell'articolo 13 si vogliono lasciare integre le attribuzioni contenziose di altri corpi esistenti per leggi speciali, io veggio cotesta disposizione in contraddizione coi principii stabiliti negli articoli 1 e 2 della legge che discutiamo.

Coll'articolo 1 la Camera ha aboliti i tribunali speciali del contenzioso amministrativo; coll'articolo 13 lascerebbe in vita molti di cotesti tribunali.

Se si trattasse di corpi consultivi, i quali non esercitano giurisdizione, nulla avrei da dire; ma quando si tratta di tribunali i quali decidono di questioni in cui vanno implicati i diritti civili e politici dei cittadini, io devo ripetere ancor una volta che voi fareste una legge imperfetta, neutralizzando il principio che avete detto essere la base fondamentale del vostro sistema.

Ed in verità l'onorevole Mosca, colla sua distinzione tra contenzioso amministrativo ordinario e contenzioso amministrativo speciale, è venuto spiegando questa mattina che realmente il contenzioso amministrativo non è abolito.

Noi, egli vi disse, non intendiamo abolire il contenzioso amministrativo in genere, in modo teoretico, quello il quale non si potrà mai abolire, ma veniamo unicamente ad abolire la giurisdizione dei Consigli di prefettura.

In questo si riassume il discorso del deputato Mosca, il quale ha ripetuto che non l'abolizione voi dovete aspettarvi di tutto il contenzioso amministrativo, ma solo di una parte del medesimo.

Signori, se in ciò non è una contraddizione, lascio a voi di giudicarlo.

Per quanto riguarda la questione pregiudiziale che sono pronto a ritirare, anzi formalmente ritiro, io non la proposi nello scopo di voler ritardare la discussione di questa legge, la quale non già per colpa di coloro che se ne sono interessati, ma solo pe'suoi difetti, ha dovuto prendere molto tempo alla Camera.

Io voleva unicamente far riflettere che, poichè è messo in votazione un articolo che è in aperta contraddizione col principio fondamentale della legge, sarebbe bene che la Camera conoscesse quello che va ad essere sottoposto alle sue deliberazioni. Se poi la rapida lettura che ne ha fatto il presidente basta perchè la Camera sappia quello che si chiede da lei, io non ho che a rimettermene alla medesima.

Ripeterò intanto che, laddove l'articolo resti così concepito, voi non avrete fatto nulla di buono.

Finalmente l'onorevole deputato Mosca spero non vorrà prendersi a male qualche frase sfuggita nel corso della mia improvvisazione, e della quale egli si è ricordato qualificandola di non abbastanza conveniente. Io non intesi certamente ferire la delicatezza della Commissione. Solamente, siccome sin da ieri essa aveva studiato cotesto articolo 13, che in parte vidi scritto sul banco della presidenza, io velli osservare che avrebbe fatto meglio se lo avesse mandato alle stampe. Mi pareva più utile cosa che, invece di udire la lettura di una disposizione di tanta importanza, la Camera avesse potuto essa stessa leggerla cogli occhi della fronte e non con quelli della mente, che talvolta non sono pronti a ricevere l'impressione di ciò che si ascolta.

SINEO. Credo che la Camera potrebbe tener conto delle obiezioni dell'onorevole Crispi senza differire maggiormente la votazione di questa legge. Domando per quest'effetto la divisione dell'articolo proposto dalla Commissione. Le obiezioni dell'onorevole Crispi colpiscono soltanto la seconda parte, non la prima. Mi permetta l'onorevole Ara di dichiarare che non divido la sua opinione in quanto alla convenienza di abolire la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni. È materia affatto speciale. Si tratta di un contratto stipulato tra il Governo e gl'impiegati; contratto che porta per clausola implicita il giudizio d'arbitri speciali, è un arbitrato stabilito dalla legge, che presenta tutte le guarentigie che può presentare un corpo costituito con tanta solennità, come è la Corte dei conti. Non veggo nessun pericolo nell'accettare quest'arbitramento; esso è conforme al diritto comune, perchè è permesso a qualunque cittadino di stipulare in un contratto che i dubbi che insorgeranno saranno risolti da arbitri. Gli arbitri in questo caso sono tali da poter tranquillare tutti gl'interessati. Credo adunque che bisogna eliminare questa questione e che bisogna accettare in questo punto la proposta della Commissione, la quale afferma che coll'abolizione del contenzioso amministrativo non si rinuncia a quella specie di arbitrato che la legge affida alla Corte dei conti in materia di pensioni. Non potrei ammettere che tutte le questioni di pensioni si dovessero portare innanzi ai tribunali ordinari; sarebbe pericoloso per l'erario nazionale. Ben diverso è il mio voto circa altre eccezioni. Dopo aver proclamato un principio così generale, ed a mio avviso così benefico, come quello che è contenuto nell'articolo 1, non dobbiamo ripudiarlo così facilmente. Molto meno la Camera può ammettere un'eccezione vaga della quale non conosce bene le conseguenze. Senza sapere quali tribunali mantenga, essa verrebbe a sancire in genere che vi sono ancora dei tribunali speciali.

Ammissa pertanto la divisione dell'articolo proposto dalla Commissione, voto per la prima parte, e contro la seconda.

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Per verità io non comprendo l'onorevole Crispi, e ho chiesto

la parola quando egli combatteva l'articolo in discussione.

L'onorevole Crispi ha sostenuto il contenzioso amministrativo; ora si duole perchè possono rimanere affidate ad alcuni collegi delle attribuzioni del contenzioso amministrativo. Mi pare dunque evidente che non la Commissione, ma l'onorevole Crispi si ponga in contraddizione con sè stesso.

Non fo qui un'osservazione personale, imperocchè ho piena fede nella lealtà dell'onorevole Crispi; ma di coloro che si mettono in questa via, si potrebbe sospettare che tendano ora a spingere la legge ad una tale esagerazione da renderla assurda e di impossibile applicazione.

Questo pensiero è lontanissimo da me per quanto riguarda l'onorevole Crispi e gli altri che hanno parlato; ma effettivamente io credo che importi alla Camera, importi a coloro i quali hanno sostenuto col loro voto finora questa legge, e la vogliono eseguita, di mantenerla lontana da qualunque esagerazione.

Di che cosa si è discusso fin qui? Si è discusso del contenzioso amministrativo senza metter dubbio intorno alla definizione di questo contenzioso amministrativo da tutti conosciuto, siccome quello che era agitato innanzi ai tribunali di prefettura, presso la Corte dei conti ed innanzi al Consiglio di Stato.

Quando però si è stabilito che i tribunali del contenzioso amministrativo erano aboliti, esi è perciò votato l'articolo 1, era chiaro il concetto che tutti i deputati annettevano a questa dichiarazione, a questa abolizione. Però, tanto il Ministero, quanto la Commissione, avevano sentito il debito di mantenere immuni da quest'abolizione alcune speciali attribuzioni derivanti da leggi speciali.

Sorge ora il dubbio intorno al modo come debbano stabilirsi i limiti della presente legge, se con forma particolareggiata e circoscritta (come richiede l'onorevole Crispi e pare richiedano ancora altri deputati), o se con formola generale.

Si è tentata dalla Commissione, si è tentata dal Ministero la prima di queste vie; ma essa è feconda di risultati i quali sarebbero pericolosi, perchè, se si prendesse a dire: sono eccettuate dalle disposizioni della legge le attribuzioni dei Consigli di leva, le attribuzioni circa le prede marittime, le attribuzioni dei Consigli per la guardia nazionale, le attribuzioni dei Consigli di disciplina universitari, e così di seguito, in qual via ci metteremmo noi?

Ci esporremo al pericolo di distruggere attribuzioni che esistono, date a collegi che funzionano, e distruggere in conseguenza servizi pubblici importantissimi intorno ai quali non si è punto discusso, e dei quali per verità nessuno di quanti qui siamo potrebbe in un punto conoscere tutta la portata, tutta l'estensione, tutte le conseguenze.

Vorrà la Camera gettarsi in questo mare di avventure, con la formazione di un articolo che è l'ultimo in questa legge?

1ª TORNATA DEL 22 GIUGNO

Io non lo credo, e certamente non potrebbe farlo senza discutere e conoscere particolarmente quali siano quei collegi che possono esercitare attribuzioni le quali sotto un certo aspetto si potrebbero dire amministrative, e quale sia la portata di tutte queste attribuzioni che da speciali leggi sono a diversi corpi deferite.

Messa in questa condizione di cose, la Commissione, d'accordo col Ministero, ha giudicato necessario ed inevitabile di adottare una formola generale nella quale si dicesse che rimangono in vigore le attribuzioni derivanti da leggi speciali, e che da leggi speciali sono state deferite ad altri corpi e collegi, attribuzioni che sono diverse da quelle finora esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo.

Questa formola, mentre ci salva e ci preserva dai pericoli gravissimi a cui si andrebbe incontro tentando una via diversa, ci assicura che questa legge avrà il suo pieno effetto rispetto a quelle materie che furono qui discusse, e che veramente formavano il soggetto di questa legge. Questa legge porta e produce per ora quest'effetto che è certo e compiuto, ed è ad un tempo promessa immancabile di un effetto maggiore rispetto a tutte le altre leggi alle quali e la Camera ed il Ministero potranno dare iniziativa per la riforma di attribuzioni che si trovassero affidate ad altri corpi, ad altri collegi da leggi speciali, e le quali attribuzioni pensassero doversi subordinare ai principii che sono stabiliti in questa legge.

Questa legge stabilisce un gran principio, produce un effetto utile ed incontestabile, quello di dare garanzia a diritti che finora non ne avevano; ma non ne esageriamo l'ampiezza, non la esageriamo alla cieca, speriamo che il bene che ci viene promesso da questa legge sarà conseguito senza cercare per ora un bene maggiore.

PRESIDENTE. Siamo a questo punto: il deputato Ara propone la soppressione della parola *pensioni*; il deputato Sineo chiede la divisione della votazione.

Interrogo la Camera se appoggia la soppressione proposta dall'onorevole Ara.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

Metto ai voti, per la divisione addimandata, la prima parte dell'articolo testè letto.

Cioè: « Colla presente legge non viene fatta innovazione nè alla giurisdizione della Corte dei conti e del contenzioso in materie di contabilità e di pensioni... »

(È approvata.)

Viene ora la seconda parte:

« ... nè alle attribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Metto a partito l'intero articolo 13.

(È approvato.)

« Art. 14. (*Aggiunto*) Parimente nulla è innovato riguardo alle attribuzioni del Consiglio di Stato sancite agli articoli 19, 20 e 21 della legge sul Consiglio di Stato del 30 ottobre 1859. »

Se niuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 15. (*Aggiunto*) Per gli effetti della presente legge, e fino ad ulteriori provvedimenti è estesa a tutto il regno la legge del 20 novembre 1859, n° 3780, per quanto riguarda i conflitti di attribuzione tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa. »

Voci. Non è quello.

SINEO. Chiedo di parlare sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Perdonino, è quello; la Camera ha votato l'articolo 13, vale a dire l'articolo 14, che è divenuto 13 in conseguenza della soppressione dell'articolo 9; poscia ha votato l'articolo 14, ed ora si trova in discussione l'articolo 15, di cui ho dato lettura.

Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Io non posso non deplorare altamente che un articolo di tanta importanza si presenti in modo che avrebbe potuto passare senza essere avvertito. Qui non si tratta niente meno che di dare al Governo in tutta Italia un'autorità, a mio avviso, esorbitante. Si tratta di estendere a tutte le provincie del regno una di quelle leggi dei pieni poteri, le cui imperfezioni non possono scusarsi che per la grande premura e la necessità in gran parte che si aveva allora di far qualche cosa, ma che debbono essere accuratamente emendate tuttavolta che le si vogliano porre sotto l'egida dell'autorità del Parlamento.

A che serve, o signori, l'avere una magistratura inamovibile, l'avere una Corte suprema regolatrice di questa magistratura, se con un semplice decreto si può sovvertire tutto l'ordine giudiziario, facendo prevalere gli arbitrii dell'amministrazione?

Io capisco che non si abbia ancora avuto tempo di correggere il grande errore commesso colla legge che è citata in questa proposta d'articolo; ma noi non dobbiamo dare maggiore estensione a quell'errore, non dobbiamo regalare questo beneficio a quelle provincie che non l'hanno. Io credo che non dobbiamo aggiungere nulla a ciò che è stato sancito nell'articolo 6°. La Camera, nell'accettarlo, ha riconosciuto che bisognava lasciare la materia dei conflitti a quella legge che, se ci mettiamo di buona volontà, potrà essere presto sancita.

Intanto le cose restino come sono, e non estendiamo gli arbitrii del Governo in un modo che urti troppo gravemente contro lo spirito delle nostre istituzioni.

Io voto contro quest'articolo così inopportunamente improvvisato.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Non so se in questa Camera sia da tutti conosciuta la legge del 20 novembre 1859. Cotesta legge io l'ho sotto gli occhi. Essa poteva convenire ad un paese dove il contenzioso amministrativo era di fresca

data, e dove andava a riordinarsi la materia dei conflitti nel solo intento di favorire l'amministrazione; ma per le provincie meridionali del regno, dove la scienza fece altro cammino, essa sarebbe un vero regresso.

Cotesta legge inoltre prevede i conflitti tra i tribunali amministrativi ed i tribunali ordinari, ed i conflitti a cui allude l'articolo 6 della legge che abolisce il contenzioso amministrativo saranno quelli che potranno sorgere tra la pura amministrazione e la giurisdizione ordinaria. Quindi non può affatto esservi applicata.

Allorchè io difesi l'articolo 6, lo feci perchè credeva necessario cotesto articolo dopo gli articoli 3 e 4 della legge medesima. Tuttavia ricordai alla Camera che l'onorevole guardasigilli ci aveva promesso una legge sui conflitti, ed era sperabile che non tarderebbe a portarla alle vostre discussioni.

Io accennai altresì che noi andremo fra non guari a discutere la legge sul Consiglio di Stato, e che in quella legge avrebbe potuto forse trovar posto la materia dei conflitti.

Venir oggi, o signori, con un articolo improvvisato, chiedendo che si pubblichi in tutte le provincie del regno la legge del 20 novembre 1859...

MANCINI. Non l'avete letta.

CRISPI. Io credo che l'onorevole Mancini non avrebbe fatto quest'inopportuna interruzione, se avesse inteso che la tengo sotto gli occhi. E poichè mi si imputa di non averla letta, io la leggo alla Camera, perchè essa sappia quello che va a votare.

Noi andiamo a votare tutta una legge, senza essere andata negli uffici, senza essere stata esaminata da una speciale Commissione ai termini del nostro regolamento.

Or bene, o signori, vi assicuro che cotesta sarebbe una di quelle tali deliberazioni che non ha precedenti nella storia dei paesi costituzionali.

Ascoltate intanto i termini di cotesta legge:

« Art. 1. Vi ha conflitto quando l'autorità giudiziaria si occupa di questioni riserbate alle determinazioni dell'autorità amministrativa; o quando un tribunale ordinario si occupa di una questione riservata ai tribunali del contenzioso amministrativo.

« Art. 2. Quando verte davanti ad un tribunale ordinario una causa che il governatore crede di cognizione dei tribunali ordinari del contenzioso amministrativo, egli dovrà richiedere al tribunale ordinario la rimessione della causa al tribunale competente del contenzioso amministrativo.

« La richiesta sarà fatta mediante memorale ragionato da dirigersi al Pubblico Ministero. »

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Perdoni l'onorevole Crispi; ella conosce meglio di me il tenore e l'economia della legge sui conflitti del 20 novembre 1859.

L'articolo primo di essa veramente comprende tanto i conflitti di giurisdizione, quanto quelli di attribuzione; ma poi dall'articolo 2 fino al 12 inclusivamente non è più d'altro questione che dei conflitti di giurisdizione.

Ora, siccome l'articolo in discussione non si riferisce che ai conflitti di attribuzioni e non perciò a quelli di giurisdizione, quindi bisogna ch'ella tralasci affatto la lettura da lei intrapresa degli articoli successivi al 1°, e venga senza più, se intende ricordare alla Camera quella legge nella parte riguardante la discussione attuale, all'articolo 13, nel quale, come nei susseguenti articoli 14 e 15 si tratta veramente dei conflitti di attribuzioni.

Credo opportuno perciò, a scanso d'equivoci, di dar nuovamente lettura dell'articolo sul quale la Camera è chiamata a deliberare:

« Per gli effetti dell'articolo 6 (attribuzioni) della presente legge, e fino ad ulteriore provvedimento, è estesa a tutto il regno la legge del 20 novembre 1859, numero 3780, per quanto riguarda i conflitti di attribuzione tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa. »

Vede dunque l'onorevole Crispi, che se egli impegnasse una discussione, che avesse tratto agli articoli dal 2° al 12° della legge del 20 novembre 1859, la medesima sarebbe fuori di luogo. Se invece la limita all'articolo 1°, e dal 13° al 15° inclusivamente, allora è nel suo diritto perchè sta nella questione.

CRISPI. Accetto l'osservazione dell'onorevole presidente, ma alla mia volta mi permetterò di osservargli che noi andiamo a deliberare che si pubblichi nel regno la legge del 20 novembre 1859. Il presidente mi ha risposto che, nel caso nostro, i soli articoli che avranno efficacia sono il 1°, e dal 13° al 15°.

Ora, dall'articolo 13 al 15 io non veggo se non la definizione dei conflitti tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria. Il legislatore inoltre, nel definirne le regole, si riferisce agli articoli precedenti, esigendone l'applicazione.

La legge del 20 novembre 1859 comincia coi conflitti che nascessero fra tribunali e tribunali, e stabilisce le procedure per dirimerli. Poscia viene ai conflitti positivi e negativi, e dichiara ciò che essi siano. La lettura ne sarebbe necessaria per apprezzare il valore della legge.

L'onorevole presidente ha voluto interrompermi credendo abbreviare questa discussione, la quale in vero avrebbe potuto non farsi, se la Commissione avesse rimesso ad altra legge la materia dei conflitti di attribuzione.

Io vado dunque a leggere i dodici primi articoli della legge 20 novembre 1859. Se la Camera ha il coraggio di farlo, li voti pure ed ordini che sieno applicati.

PRESIDENTE. Scusi l'onorevole Crispi; annuncio alla Camera che la Commissione, per evitare siffatta questione, avrebbe proposta quest'altra redazione.

CRISPI. Poteva farlo prima; forse mi avrebbe dispensato di parlare.

PATERNOSTRO. Sentiamo prima la nuova redazione della proposta.

PRESIDENTE. La nuova redazione è concepita in que-

1^a TORNATA DEL 22 GIUGNO

sti termini: dove era detto: *per quanto riguarda i conflitti*, direbbe: *nella sola parte riguardante i conflitti di attribuzione*.

CRISPI. Mi perdoni, signor presidente, ella mi ha interrotto, è nel suo diritto; ma io ho ragione di credere che la Commissione non ha letta la legge, imperocchè l'articolo 13 si riferisce all'articolo 3° e seguenti, e l'articolo 15 agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, vale a dire a tutta la legge; quindi tutta la legge noi dobbiamo votare.

Non facciamo degli equivoci, poichè degli equivoci se ne sono fatti moltissimi nella discussione sul contenzioso amministrativo, ed oggi stesso se ne sono messi in opera dall'onorevole ministro guardasigilli, il quale mi ha fatto dire quello che non ho mai detto.

E poichè ci siamo, mi permetta la Camera che io prenda questa occasione per spiegare le mie idee.

Il ministro di giustizia m'imputò di avere io difeso il contenzioso amministrativo; egli è nell'errore, e fu nell'errore il suo collega, il ministro dell'interno, quando, rispondendo a noi su cotesto tema, non fece se non che discorrere sempre sul falso.

Noi non abbiamo giammai difeso il contenzioso amministrativo nel modo come attualmente è in vigore. Noi abbiamo domandato alla Camera che tutte le materie che sono veramente giurisdizionali fossero restituite al diritto comune, ma tutte le altre che voi volete conservare all'autorità amministrativa fossero decise con quelle guarentigie di pubblicità, con quei mezzi di difesa senza i quali i diritti dei cittadini saranno costantemente violati.

Torniamo alla discussione che ci occupa, e poichè si è voluto ritenere come limitata l'efficacia della legge del 20 novembre 1859, leggiamo l'articolo 13. Esso è così concepito:

« Quando siavi causa vertente innanzi ad un tribunale ordinario intorno ad oggetto che il governatore creda di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa, richiederà il tribunale di dichiararsi incompetente e procederà colle norme stabilite nell'articolo 3 e seguenti. »

Gli articoli terzo e seguenti sono quest'essi:

« Art. 3. Il Pubblico Ministero promuoverà immediatamente la deliberazione del tribunale ordinario sulla richiesta del governatore, unendovi la sua conclusione. »

« Art. 4. Nei cinque giorni successivi alla deliberazione del tribunale, il Pubblico Ministero trasmetterà al governatore copia della medesima e della suddetta conclusione. »

« Art. 5. Se il tribunale ordinario non fa luogo all'istanza, il governatore potrà, con suo decreto, eccitare il conflitto entro dieci giorni successivi alla trasmissione di cui nell'articolo precedente. »

« Qualora la deliberazione sia conforme all'istanza governatoria, il Pubblico Ministero dovrà farla notificare, per mezzo della segreteria dei tribunali, ai procuratori delle parti... » Vedete che si contempla il caso

che vi sieno procuratori delle parti, e questi non vi sono quando si tratta d'affari in cui non ci è contestazione.

PRESIDENTE. Perdoni, se l'interrompo ancora. Darò lettura degli articoli della legge del 20 novembre 1859 da me indicati.

CRISPI. È giusto quello che voleva fare; se non mi avesse interrotto, avrei già terminato.

PRESIDENTE. L'articolo 1° è così concepito:

« Vi è conflitto quando l'autorità giudiziaria si occupa di quistioni riservate alla determinazione delle autorità amministrative, o quando un tribunale ordinario si occupa d'una quistione riservata ai tribunali del contenzioso amministrativo. »

In questo primo articolo, come ho già ricordato, sono contemplati tanto il conflitto di giurisdizioni, quanto quello di attribuzioni.

Poi comincia un titolo particolare, così intitolato: *Dei conflitti positivi tra i tribunali* (ritenga la Camera) *del contenzioso amministrativo ed i tribunali ordinari*. Conflitto pertanto di giurisdizione, imperocchè vi si tratta di tribunali, ossia di collegi aventi gli uni e gli altri giurisdizione contenziosa.

Laonde i successivi articoli 2 a 12, posti sotto il titolo stesso, non riguardano che i conflitti di giurisdizione.

Dopo ciò, succede il titolo: *Dei conflitti positivi tra l'autorità amministrativa* (che perciò non ha giurisdizione contenziosa) *e l'autorità giudiziaria*.

Quindi, in correlazione al titolo stesso gli articoli 13, 14 e 15; disposizioni coteste che regolano unicamente ed esclusivamente perciò i conflitti di attribuzioni, avvegnachè tra l'autorità amministrativa ed i tribunali non può esservi altro conflitto che di attribuzioni.

Questo dunque, come vede l'onorevole Crispi, è il vero concetto di questa legge; ho creduto opportuno di ricordare alla Camera coteste disposizioni della legge del 20 novembre 1859, onde impedire ogni possibile errore sulla vera portata dell'articolo di legge posto in discussione.

Dopo ciò, la Camera delibererà nella sua saviezza, come crederà del caso.

CRISPI. Posso continuare? (*ilarità*)

PRESIDENTE. Continui pure; non le ho tolta la parola; l'ho solo interrotto per un'avvertenza.

CRISPI. L'onorevole nostro presidente ha dato un sunto della legge che io voleva far conoscere per intero alla Camera che è chiamata a votarla. Non facciamo su ciò quistioni ulteriori.

Se alcuno vuol farsene dar lettura lo faccia, io non intendo tornare da capo.

L'onorevole presidente, interrompendomi, volle farmi una distinzione tra i conflitti che potessero avvenire tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria. Innanzi tutto dirò all'onorevole presidente ed alla Camera che fu inesatta quella redazione in cui si ritenne che tra i tribunali amministrativi ed i tribunali ordinari vi possano essere conflitti di giurisdizione. Voi non la tro-

verete in nessuno scrittore: io potrei invocare, oltre la dottrina, tutta la giurisprudenza francese, nelle quali non è ammesso che tra i tribunali del contenzioso amministrativo ed i tribunali ordinari vi siano conflitti di giurisdizione, poichè cotesti sono sempre chiamati conflitti di attribuzioni...

Voci. È vero!

CRISPI. Ho ragione?

Voci. Sì! sì!

CRISPI. Tanto meglio. (*Si ride*)

Dunque, se nella legge del 20 novembre 1859 si parlò di conflitti di giurisdizione, il linguaggio fu erroneo. I modi intanto di sciogliere cotesti conflitti non furono diversi, qualunque essi fossero, di giurisdizione o di attribuzione.

I Consigli di prefettura, come tutti i corpi e collegi che avete mantenuti negli articoli 13 e 14, sono competenti di materie giurisdizionali che è giusto si restituissero al diritto comune, e di attribuzioni amministrative. Tanto per le une che per le altre l'ordine dei giudizi è uguale e le guarentigie sono le medesime.

Imperocchè nei Consigli di prefettura si istruiscono le cause con quelle procedure speciali che furono dalla legge stabilite senza distinguere punto se la materia sia d'indole giurisdizionale o di pura amministrazione.

Il legislatore sardo, credendo raggiungere meglio il suo scopo, ammise nella materia dei conflitti una distinzione, e la fece dividendo il suo lavoro in tre parti: in una delle quali parlò di quelle giurisdizioni tolte alla giustizia ordinaria, e che sono affidate ai tribunali del contenzioso amministrativo; in una seconda, dei conflitti in cui fosse interessata l'amministrazione pura. Tuttavia, dopo aver notato cotesta differenza, venendo all'articolo 10, cioè alla terza parte del suo lavoro, parlò indistintamente di conflitti negativi tanto di giurisdizione, che di attribuzione, onde lasciò quasi la stessa locuzione che trovate nel primo paragrafo della legge.

Oggi che cosa avremo, quali sono i conflitti che potranno elevarsi in conseguenza della legge che stiamo discutendo?

I conflitti sarebbero questi: può avvenire che gli agenti del potere esecutivo, o i tribunali speciali che conservaste, opinino che si tratti di materia che non può sottoporsi al giudizio della magistratura ordinaria, e che soli essi siano competenti a dare quei provvedimenti che sarebbero del caso. Della stessa materia intanto i giudici del diritto comune potrebbero essersi occupati contemporaneamente o prima dell'amministratore rivale. Cotesto conflitto sarebbe di attribuzioni, e pubblicando in tutta Italia la legge del 20 novembre 1859, voi potreste essere obbligati ad applicarla nelle diverse sue parti.

Cotesta legge altresì presenta una grave lacuna; essa parla unicamente dei conflitti che può elevare l'autorità amministrativa, ma non dei conflitti che dovrebbe elevare l'autorità giudiziaria, disposizione che trovate consacrata nella legislazione napoletana. Voi, quindi,

accettando l'opera del legislatore del 1859, senza riguardo alle nuove condizioni che fate all'autorità giudiziaria ed all'autorità amministrativa, togliete alle provincie meridionali un beneficio di cui godono presentemente, e stabilite delle norme che non potranno completamente ed esattamente essere osservate.

Nelle leggi, due sono i vizi peggiori: la soverchia concisione e la prolissità delle disposizioni. La prima per l'oscurità dà spesso causa a pregiudizievole interpretazioni. La seconda per le superfluità produce confusione quando se ne vuol fare applicazione ad ogni singolo caso per le nuove condizioni che si vengono creando. Cotesto secondo vizio è proprio nella legge che vuoi congiungere a quella che muta le condizioni del contenzioso amministrativo; essa per ciò appunto diverrà un vespaio di liti.

Abbiamo gli articoli 3° e 4° della legge sul contenzioso, i quali saranno la California degli avvocati. Aggiungete a cotesti la legge sui conflitti, e vedrete di quali consolazioni andranno beate le provincie del regno! Volete far così? Fatelo pure, io ve ne ho avvertiti, e a me basta. A suo tempo sentirete le conseguenze delle vostre deliberazioni.

Non è questa la prima volta che leggi cattive siansi votate; ne chiedete un'altra, votatela. Gli attuali ministri o quelli che li seguiranno, alla prossima Sessione, saranno costretti a chiederne una riforma, e noi di riforma in riforma non riordineremo mai lo Stato, e l'Italia perdurerà nel provvisorio! Vi ci volete mantenere, stateci; io, avvertendovene, ho fatto il mio dovere.

PRESIDENTE. Annuncio alla Camera che l'onorevole Sineo proporrebbe all'articolo in discussione il seguente emendamento:

« I conflitti di attribuzione tra i tribunali e l'autorità amministrativa saranno decisi dalla Corte di cassazione. »

L'onorevole Sineo ha la parola se intende svolgere questo suo emendamento.

SINEO. Io non ho presente la legislazione toscana, ma i deputati toscani avranno la bontà di sentire le mie parole e vedere se non isbaglio. Io credo che in Toscana questi conflitti sono dati alla Corte di cassazione, e sarebbe un bell'esempio da seguire. Quando poi non ci fosse quest'esempio, non manca al mio emendamento l'autorità della ragione.

Se volete seriamente che l'ordine giudiziario sia indipendente, non potete permettere che con un decreto dato sulla responsabilità del ministro per l'interno si neutralizzi intieramente l'autorità del potere giudiziario.

Io crederei molto miglior consiglio il prescindere da qualunque ulteriore dichiarazione; il lasciar le cose come sono state decise colla votazione dell'articolo 6; ma se non si vuol stare senza determinare fin d'ora quale sia l'autorità in tutta Italia che debba decidere i conflitti, seguiamo la via più conforme alle nostre istituzioni. Affidiamo la decisione dei conflitti alla Corte

1ª TORNATA DEL 22 GIUGNO

di cassazione, e poi avremo tempo a riflettere in una legge successiva se meglio possa convenire di dare questo alto incarico a qualche altro potere. Ma il darlo al Ministero è assurdo, e contrario al fondamento dello Statuto.

Io spero che la Camera non accetterà questa proposta della Commissione, e quando la Commissione avrà deliberato sulla mia, vedrò ciò che dovrò fare.

Ad ogni modo anch'io ho adempiuto ad una legge imperiosa della mia coscienza, e vedrò col più gran dispiacere che la Camera potesse in questo momento sancire una disposizione che si allontana tanto da quei buoni principii, di cui dobbiamo essere inalterabili conservatori.

MINERVINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Io ho sostenuto questo progetto di legge, e sono fermo nei principii che ho fin qui propugnati. Ma sarei costretto a votare contro, se vedessi per cattiva redazione venirne in pericolo i vantaggi al paese.

Si propone dalla Commissione un articolo su cui si chiama a votare. Quest'articolo che rimanda a molti articoli della legge del 1859, cioè agli articoli d'una legge non scritta per l'Italia, ma votata dal Parlamento subalpino e non dal Parlamento italiano, e nei tempi eccezionali dei pieni poteri, cioè in un'epoca in cui la legge era una necessità, o, per meglio dire, la necessità era legge.

Ora io vorrei che l'articolo della Commissione, prima d'essere messo in votazione, fosse stampato e distribuito, perchè ciascun di noi deve prendere, se vuole decidere coscienziosamente, la legge del 1859, e vedere qual parte d'essa la Commissione vuole estendere a tutta l'Italia senza che si fosse proposta e studiata.

Ciò è necessario per poter deliberare, giacchè io vi accerto che le osservazioni dell'onorevole Crispi mi hanno fatto grandissima impressione, come mi fa grande impressione il vedere che la legge del 1859 non provvede, se non a tutelare in linea di conflitto l'amministrazione contro l'ordine giudiziario, che rimane senza garanzia.

Ora l'amministrazione con quella legge fu messa in una prevalenza inopportuna, e quindi malamente si vorrebbe estendere a tutta Italia una legge della quale anche qui si lamentano le imperfezioni.

Io dichiaro quindi che non potrei emettere un voto coscienzioso senza tenere presente l'articolo proposto e l'intera legge del 1859, e studiarla attentamente.

Io mi reputo l'ultimo di tutti, ma credo che i miei colleghi non sieno a me certamente superiori per coscienza, sebbene prevalgano per lumi, e non vorranno andare con furia in cosa tanto grave.

Io domando quindi alla bontà della Presidenza che tanto l'articolo della Commissione quanto l'emendamento Sineo siano stampati e distribuiti alla Camera; così, col testo della redazione, con le nostre osservazioni che potremo comunicare all'onorevole Commissione

si potrà venire ad un costrutto che possa garantire e non distruggere gli effetti di questa legge.

MOSCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Essendo questa mozione d'ordine, prima che si discuta in merito, debbe la medesima innanzi tutto esaurirsi.

MOSCA. Parlerò sulla mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Sulla mozione d'ordine ha facoltà di parlare.

MOSCA. Io spero che potrò dire cose che calmeranno gli scrupoli ed i timori dell'onorevole Minervini, e che egli potrà così rinnovare gli esempi di molta compiacenza che ha già dato altra volta, in occasione di questa legge, alla Commissione; quindi lo prego di sospendere per ora la sua proposta sospensiva. (*Il deputato Minervini fa segni affermativi*)

La Giunta stimò suo debito di dare un'applicazione all'articolo 6 già votato dalla Camera. Essa si ricorderà che quando si pose in discussione l'articolo 6 di questa legge, sorsero alcuni oratori a notare come, stabilendosi il principio che i conflitti dovessero essere decisi nel modo determinato dalle leggi, bisognava che vi fossero leggi che stabilissero appunto il modo in cui questi conflitti si dovessero elevare e risolvere; sin d'allora venne fatto cenno alla legge 20 novembre 1859, la quale, se non in tutto lo Stato, almeno in una gran parte di esso è in vigore.

MINERVINI. Nelle provincie antiche.

MOSCA. Nelle provincie antiche e nella Lombardia, le quali io credo sono una parte considerevole d'Italia.

Ad ogni modo questa è una legge la quale per lo meno decide come si debbano elevare e risolvere i conflitti.

Si deplorava che in altre parti d'Italia invece non vi fossero leggi che regolassero questa materia, e che quindi lasciavano lettera morta la disposizione dell'articolo 6, la quale vuole che vi si provveda. (*Interruzioni a sinistra*)

Se si fanno interruzioni, io dichiaro che non potrei più continuare, perchè ho già dichiarato che non posso assolutamente sostenere la discussione con una ginnastica vocale straordinaria.

PRESIDENTE. Non interrompano, li prego.

MOSCA. Adunque dal momento che la Camera ha votato l'articolo 6°, ne viene la necessità di una legge che regoli uniformemente in tutto lo Stato la materia dei conflitti. Ora si tratta di vedere in che modo ciò si potrà eseguire.

Se si trattasse di fare una legge sui conflitti, io comprendo che ciascuno di noi nell'intento di veder trionfare le proprie idee, potrebbe opportunamente metterle avanti e sostenerle. Ma noi qui non facciamo che una disposizione transitoria: perciò appunto invece di inserire questa disposizione nell'articolo 6, che deve restare tal quale, noi l'abbiamo riservata alla parte della legge che ha un carattere essenzialmente transitorio.

Quale adunque era la via da tenere? O si doveva oggi

stesso stabilire in via di massima il modo in cui si risolveranno i conflitti, e ciò mentre il ministro ha dichiarato che sta per presentare in proposito una legge lungamente studiata ed elaborata; oppure accettare la legge già in vigore in una parte notevole dello Stato, ed estenderla a tutto il regno; legge che in pratica non trova poi grandi inconvenienti, giacchè io vengo assicurato da persone competentissime che nel periodo oramai lungo di tempo in cui questa legge è in vigore nessun conflitto, o rarissimi si sono presentati.

Ad ogni modo, dal momento che nella legge si era posto il principio che i conflitti potessero insorgere, era pur necessario indicare in qual modo dovessero risolversi e la Commissione non ha creduto di fare cosa tanto censurabile accettando per ora il sistema vigente in una parte ragguardevolissima dello Stato, la quale per civiltà di costumi nulla ha certamente da invidiare al rimanente del regno.

Vengo ora alle osservazioni fatte in merito dall'onorevole Crispi.

Egli ha parlato con un accento così risoluto, così fermo, così convinto, che io gli meno buona la severità delle sue espressioni relativamente alla Commissione: mi affretto però a dichiarare che questa non crede punto di meritare i rimproveri di cui l'ha fatta segno, nè che li meriti l'opera sua, cioè il progetto di legge ora sottoposto alla Camera.

CRISPI. E gli effetti?

MOSCA. Gli effetti li vedremo: lasciamo da parte i vaticinii; torno a dirlo: gli effetti li vedremo, ed io ho fiducia che essi saranno felicissimi. L'onorevole Crispi crede che saranno deplorabili: l'avvenire darà ragione a me od a lui; ma ad ogni modo e l'uno e l'altro avremo la convinzione di aver fatto il nostro dovere.

CRISPI. Siamo d'accordo.

MOSCA. Perchè, dice l'onorevole Crispi, volete voi accettare questa legge, improvvisarla quasi introducendola in una legge, la quale ha nulla che fare con quella? Perchè volete domandare che sia estesa a tutto il regno valendovi di una forma irregolare, antiparlamentare, anzi anticostituzionale, mentre essa dovrebbe essere proposta separatamente, passare per la trafila degli uffici, ed essere trasmessa ad una Commissione, acciocchè la esamini? Poi egli aggiunge: badate che questa legge, anche come è, è imperfetta, e tale che presenta mende e lacune che, per esempio, noi non avevamo nella legge in vigore nelle provincie napoletane.

Ebbene, a tutto questo io risponderò facilmente.

Prima di tutto mi permetta l'onorevole Crispi di maravigliarmi con lui, perchè egli è stato uno dei sostenitori dell'articolo 6, ed ha creduto che doveva necessariamente essere sancito in questa legge. Dunque, dal momento che nel disegno di legge l'articolo vi debbe essere, perchè deve poi starvi come lettera morta? È evidente che deve essere fecondo.

Non parlo del modo, che egli reputa incostituzionale, di introdurre questa legge di sbieco, di soppiatto

nella legge attuale. Anche qui io potrei accusarlo di contraddizione.

L'onorevole Crispi pur dianzi voleva che noi facesimo man bassa non solamente sulle leggi che conosciamo, quantunque estranee a questo soggetto, ma anche su quelle che non conosciamo.

Egli voleva che noi pregiudicassimo non soltanto leggi le quali ci stavano sott'occhio, e sulle quali la nostra attenzione si era portata, ma anche quelle delle quali noi confessavamo in tutta lealtà che noi non avevamo cognizione, e che non potevamo assumere la responsabilità di domandarne l'abrogazione...

CRISPI. Mi ha frainteso.

MOSCA. Lo avrò inteso male. Talvolta si dice una cosa e se ne intende un'altra.

Quanto poi al difetto particolare che egli scorge nella legge proposta, come un mezzo transitorio di provvedimenti, in verità io debbo convenire nell'esattezza del concetto che egli si è formato dei conflitti che sorgono, e che sono precisamente contemplati dalla legge 20 novembre 1859. È vero quello che dice l'onorevole Crispi: badate che sono veri conflitti d'attribuzione, tanto quelli che sorgono fra l'autorità giudiziaria ordinaria e l'autorità amministrativa pura, quanto quelli che si elevano tra il potere giudiziario ordinario e la potestà amministrativa contenziosa. Questo è verissimo, perchè il contenzioso amministrativo non è mai stato considerato che come una parte essenziale ed integrante dell'amministrazione stessa.

Quindi non vi sono che conflitti d'attribuzione, sia che si manifestino in confronto dell'amministrazione attiva, sia in confronto dell'amministrazione giudicante. Ma appunto perchè non vi sono che conflitti d'attribuzione, come può egli sostenere che la legge del 20 novembre 1859, la quale non ha per oggetto che i conflitti che vengono sollevati fra l'autorità giudiziaria da una parte e l'autorità amministrativa pura dall'altra, od i tribunali del contenzioso amministrativo rispettivamente, non sia legge che ha per oggetto i conflitti d'attribuzione? Dallo avere egli stesso indicato che tutti questi sono conflitti d'attribuzione ne viene la conseguenza che veramente, secondo la formola proposta dalla Commissione, una volta che si entri nelle sue vedute di provvedere adesso come meglio si può a questa materia, non poteva farsi nessuna limitazione alla legge del 20 novembre 1859. La Giunta però non si era ingannata nel valore e nella significazione della disposizione di cui domandava alla Camera la sanzione; tanto è vero che nel redigere quest'articolo vi fu chi propose, dirò anzi che sono stato io, che si dicesse qualche cosa per far intendere che quella legge andava applicata *cum grano salis*, cioè, congruente-mente, soprattutto in relazione al soggetto speciale della legge, in relazione agli effetti che la legge d'abolizione del contenzioso amministrativo deve produrre. È evidente infatti che, siccome con essa vengono a scomparire i tribunali del contenzioso amministrativo,

1ª TORNATA DEL 22 GIUGNO

non è più il caso di parlare di conflitti che potessero sorgere fra essi da una parte e fra i tribunali ordinari dall'altra.

Questa legge stessa che noi domandiamo di estendere a tutto il regno, resta forse quella che è attualmente, dopo che noi avremo sancita la legge sul contenzioso amministrativo? Evidentemente no. Una gran parte delle sue attribuzioni vengono a cessare, perchè viene a scomparire appunto tutta quella parte di esse che si riferiva ai conflitti fra le giurisdizioni ordinarie e quelle del contenzioso amministrativo.

Ora, in quei termini che per gli effetti della legge del contenzioso amministrativo, la legge del 20 novembre 1859 conserva il suo vigore nelle antiche provincie, in quel tenore medesimo noi domandiamo che uniformemente venga estesa ed applicata a tutte le altre provincie del regno.

Dunque sotto l'aspetto, dirò così, di metodo legale, io credo che assolutamente le censure mosse dall'onorevole Crispi sono destituite di qualsiasi fondamento.

Esaminiamo ora tali critiche dal punto di vista del merito della legge.

La Camera deve comprendere che quando la Commissione mette avanti l'opinione che questa legge non deve durare, che deve essere una delle prime che dovrà essere emendata, è evidente che la disamina del merito intrinseco di essa non trova qui la sua sede conveniente, trattandosi di addivenire soltanto ad un provvedimento d'indole transitoria. Ma io non credo nemmeno che anche in merito le censure fatte dall'onorevole Crispi siano molto fondate.

Egli diceva, per esempio, che se la legge parla dei conflitti che possono sorgere da parte dell'autorità amministrativa con la giudiziaria, non fa cenno però dei conflitti che potrebbero elevarsi tra l'autorità giudiziaria verso il potere amministrativo.

Ebbene, io devo confessare la mia ignoranza, io non comprendo l'onorevole Crispi. Egli aggiunge che nelle provincie napoletane ci vuole una legge che contempli espressamente la possibilità di questi conflitti avverso al potere amministrativo.

Io davvero non comprendo come l'autorità giudiziaria possa far sorgere dei conflitti verso il potere amministrativo.... *(Interruzione: alcuni deputati parlano a mezza voce all'oratore)*

...Se si tratta unicamente dell'autorità chiamata a constatare il conflitto, allora io trovo che l'attribuzione di questo oggetto è molto meglio devoluta al potere amministrativo che non all'autorità giudiziaria, giacchè evidentemente quest'ultima, tutte le volte che interviene nelle questioni civili, abbisogna per natura del diritto privato che è chiamata a garantire, abbisogna di esser posta in movimento da un'azione, a differenza appunto del potere amministrativo, il quale è messo in movimento spontaneamente dal giudizio che egli emette, per le provvidenze che deve dare nei limiti delle sue attribuzioni, o dicasi del potere giudiziario, il quale può assistere impassibile a qualunque

spettacolo d'ingiustizia finchè non gliene venga domandata ragione.

Dal momento adunque che ad un tribunale vien fatta tale istanza, se egli dichiara la sua incompetenza, non ha bisogno di elevare conflitti, bensì ha d'uopo che l'autorità, la quale credesse che nello specifico caso la potestà giudiziaria uscisse dal limite delle sue attribuzioni per invadere la sfera del potere amministrativo, dica: alto là, voi non potete più andare innanzi, la questione dev'essere decisa in conformità delle disposizioni della legge.

Io del resto su questo particolare non posso dire di più, perchè questa legge napoletana non la conosco; sono però convinto che, se conoscessi il tenore della medesima, forse si troverebbe che da noi non vi sono molte divergenze sostanziali, ma piuttosto questioni di parole, e che in ultima analisi le cose vengono nei termini stabiliti dalla Commissione nella proposta che essa ha fatto alla Camera.

Ora, non mi resta che a dire poche parole riguardo all'emendamento Sineo. Questa proposta da lui fatta è intempestiva; noi non crediamo di poterci assumere la responsabilità, in occasione di una disposizione di indole puramente transitoria, di una legge d'abolizione del contenzioso amministrativo, di sciogliere una sì grave questione quale è quella di decidere qual sia l'autorità che deve risolvere i conflitti. Alcuni vorrebbero affidare tal potere alla Corte di cassazione, altri invece vorrebbero commetterlo all'autorità amministrativa suprema; vi sono finalmente di quelli i quali pensano che abbiasi a seguire un sistema misto, vorrebbero, cioè, che si istituisse un tribunale apposito; ad ogni modo la Camera comprenderà agevolmente che io non posso nemmeno delibarla questa questione, perchè io crederei di pregiudicarla se col carattere di membro della Commissione enunciassi un'opinione della quale mi si potrebbe più tardi domandar conto. Avendo io l'onore di far parte di una Commissione per un'altra legge analoga, mi riservo la piena libertà di opinione su questo argomento.

Vi ha però una considerazione che taglia la strada all'emendamento del deputato Sineo: è la circostanza in cui ci troviamo noi sotto il rapporto della materia giudiziaria.

L'onorevole Sineo deve considerare che nel regno italiano vi sono quattro Corti di cassazione e che vi è inoltre un supremo tribunale di terza istanza che in ragione di potere giudiziario si trova perfettamente allo stesso livello delle Corti ora mentovate.

Ora io domando: quale sarà l'autorità alla quale noi vorremo delegare quest'ufficio?

Evidentemente, o bisogna scegliere una di queste cinque giurisdizioni, oppure è d'uopo lasciare che ciascuna, nei diversi confini della sua giurisdizione, sia chiamata a risolvere i conflitti.

In questo caso ognuno vede che primieramente sarebbe fare un torto gravissimo a tutte le altre giurisdizioni, le quali si troverebbero sprossessate di questo

diritto; secondariamente si darebbe luogo ad una varietà di giudizi in ordine ai conflitti, materia questa sulla quale soprattutto è desiderabile che vi sia unità.

In conseguenza io dico che per queste considerazioni soltanto non si potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Sineo.

La Commissione quindi conchiude perchè l'articolo sia votato come essa l'ha proposto, ritenendo di avere superate le diverse opposizioni sollevate contro il medesimo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mazza.

MAZZA. Se qualcheduno intende parlare nel senso opposto, io mi riservo di prendere la parola dopo di lui.

DE LUCA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE LUCA. A me pare che questa questione non possa essere esaminata se non si mette a confronto di un'altra.

Si vuole estendere a tutto lo Stato ciò che sin ora non impera in tutta Italia.

Ciò potrebbe dirsi quando nel resto d'Italia non vi fossero leggi positive sulla materia. Ora, nelle provincie meridionali vi sono leggi positivissime sulla materia e per conflitti di attribuzioni e per quelli di giurisdizioni; quindi bisogna dimostrare, o che le leggi napoletane non stanno a confronto di quella cui si vuole dare sanzione, o se si confrontano tra di loro è d'uopo chiarire che non sono sufficienti per provvedere all'articolo 6 della legge che si vuole votare.

Quindi a me pare che la questione debba portarsi in questo terreno: se debbasi in esecuzione dell'articolo 6 ritenere le leggi che oggi vi sono, o vi sia necessità di votarne una per tutti.

Questa sarebbe la questione che potrebbe portare ad una risoluzione.

Senza di ciò mi pare che noi discuteremo lungamente e non conchiuderemo mai nulla.

MAZZA. L'onorevole De Luca, parlando sopra l'articolo proposto dalla Commissione, risaltò in certo modo all'origine sua; e disse che quest'articolo sorse precisamente, perchè quando si dibatteva l'articolo 6 venne notato che in parecchie provincie d'Italia non vi erano leggi per la risoluzione dei conflitti; ora, potendo sorgere conflitti in queste provincie, non avrebbero potuto risolversi costituzionalmente i conflitti medesimi.

Allora egli argomentò in questo modo: se l'articolo si è voluto fare per le provincie che mancano assolutamente di leggi, sia pure; ma perchè introdurre transitoriamente un articolo per quelle provincie nelle quali ci sono ed abbondano siffatte leggi?

L'onorevole Sineo da sua parte, non considerando forse che qui si tratta di provvedere transitoriamente alla mancanza di tali leggi, segnalata già in una precedente discussione...

SINEO. Ci ho badato; è appunto per questo.

MAZZA.... e testè ancora dall'onorevole De Luca, propone un metodo definitivo di risoluzione, mettendo

innanzi che il tribunale supremo per risolvere i conflitti debba essere la Corte di cassazione.

Quanto a questa proposta dell'onorevole Sineo, siccome uscirebbe dalla questione di transitorietà che si fa appunto nell'articolo di cui si tratta, così io non reputo opportuna la discussione su questo punto.

Io credo che quando si trattasse di ordinare un supremo tribunale de' conflitti, quantunque per avventura possa essere plausibilissima l'opinione dell'onorevole Sineo, che deferisce alla Corte suprema di cassazione la risoluzione de' conflitti, ciò nondimeno si possono presentare altre opinioni, a seconda delle quali la Corte suprema di cassazione, siccome dà una garanzia valevolissima a tutti i diritti dei privati, non sia forse riguardata come fornente la garanzia medesima ai supremi interessi dell'amministrazione. E si tratta appunto nella questione dei tribunali de' conflitti di conciliare al possibile tali interessi con tali diritti.

Nel 1849 si discusse nell'Assemblea legislativa francese questa questione; e fu ordinato un supremo tribunale dei conflitti; supremo tribunale, del quale facevano parte quattro membri della Corte di cassazione da una parte, quattro membri del Consiglio di Stato dall'altra; ed il ministro di grazia e giustizia lo presiedeva di diritto.

Anche su quest'ultimo sistema vi sarebbero sicuramente molte cose a dire; ma siccome, torno a ripetere, non si tratta qui che di prendere una disposizione transitoria, mi pare che l'onorevole Sineo dovrebbe sospendere la sua proposta fino al momento in cui sarà per portarsi davanti alla Camera la questione dei conflitti, in occasione della legge che l'onorevole ministro, o qualunque altro deputato, usando della sua iniziativa, sia per presentare in proposito.

Circa l'opposizione fatta dall'onorevole deputato De Luca, io credo che, parlando della causa che diede origine alla proposizione dell'articolo di cui si tratta, egli abbia molta ragione.

Io stesso, quando ho sollevato per il primo la questione in questo recinto, aveva proposto alla Commissione una formola, secondo la quale non sarebbe stato innovato per ora alle leggi che sono in vigore nelle provincie d'Italia.

Ed è infatti in vigore nelle provincie napoletane, sopra la materia, il decreto organico, di re Gioachino, del 1810; poi successivamente sorvennero altri decreti sopra la materia, i quali però non alterarono essenzialmente il decreto organico del 1810.

In favore della proposta De Luca veniva anche quello che era addotto dall'onorevole Crispi, e che io stesso nell'ultima discussione aveva l'onore di far avvertire alla Camera, cioè esservi taluna liberale disposizione nel decreto di Napoli la quale non si riscontrava nella legge del 30 novembre 1859 sulla risoluzione dei conflitti. Per esempio, quella secondo la quale, non solamente l'autorità amministrativa, ma anche l'autorità giudiziaria poteva elevare il conflitto. E a questo riguardo io non sono del parere testè espresso a nome

1ª TORNATA DEL 22 GIUGNO

della Commissione dall'onorevole Mosca, che realmente sia inutile questa disposizione. Possono perfettamente avvenire dei casi dove così l'autorità amministrativa come la giudiziaria, ossia il tribunale si occupi efficacemente dello stesso soggetto, e così l'autorità giudiziaria come l'autorità amministrativa possa essere in grado di elevare il conflitto. E certo io non chiamo più liberale questa disposizione che non dà che ad una sola di queste autorità siffatto diritto, bensì quella che lo dà ad entrambe.

Ma fatta questa dichiarazione, io non credo opportuno qui di entrare nella minuta disquisizione se in tutte le altre materie che trattano le anzidette due leggi, la legge napoletana del 1810 sia da anteporsi alla legge del 1859, o questa a quella.

Io non lo credo opportuno per due ragioni: la prima perchè si tratta di un provvedimento essenzialmente transitorio; la seconda perchè nella materia di cui si tratta non solo non abbiamo leggi in alcune provincie, ma abbiamo una legislazione affatto disforme anche nelle provincie meridionali. Voi crederete per avventura che in tutte queste provincie sia in vigore il decreto del re Gioachino del 1810: ma questo non è che per le provincie napoletane. Per la Sicilia questo decreto non è in vigore; ed è invece vigente la nostra legge sui conflitti.

CRISPI. No!

MAZZA. Questa legge è colà in vigore in virtù del decreto 20 agosto 1861 sottoscritto: Minghetti, Minghetti.

CRISPI. È del 25 novembre.

MAZZA. Quindi avverrebbe questo sconcio che noi per la legislazione che governa le provincie napoletane e le siciliane, avremo due diverse leggi sopra i conflitti; e questo sconcio è tale che dobbiamo passar sopra a qualche disposizione che per avventura si possa considerare come meno liberale, e adottare transitoriamente la legge del 1859.

Io conchiudo quindi brevemente in questo modo.

Per Toscana, per Modena, per Parma, per le Romagne non c'è legge, e bisogna assolutamente provvedere.

Per Napoli e per Sicilia abbiamo due leggi disformi sui conflitti; di modo che sopra la stessa legislazione che governa queste due provincie potrà risolversi il conflitto in due contrari modi. È questo uno sconcio che non si può sopportare e che non capisco perfino come si sia sopportato sino a questo momento.

Così pertanto, al fine di evitare questo sconcio, come a quello di provvedere transitoriamente alla risoluzione di conflitti nelle provincie che non hanno legge, il metodo della Commissione è il migliore che noi possiamo approvare, e prego in conseguenza la Camera di approvarlo.

PRESIDENTE. Debbo annunciare alla Camera un emendamento proposto dal deputato Romano Giuseppe, del tenore seguente:

« Per gli effetti dell'articolo 6 della presente legge,

e fino ad ulteriori provvedimenti, la legge del 20 novembre 1859 sarà estesa a quelle provincie del regno, nelle quali non sia in vigore alcuna legge sui conflitti d'attribuzione tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa. »

L'onorevole Romano ha la parola per svolgere questo suo emendamento.

Debbo notare all'onorevole Romano che non ho sott'occhio il testo preciso del suo emendamento, ma mi pare stia nei termini che ho riferiti.

ROMANO GIUSEPPE. Accetto la redazione che ella ha fatto del mio emendamento.

Pare che non si disconvenga della necessità di una disposizione per attuare il disposto dell'articolo 6° solamente è sorta questione, se dovesse applicarsi in tutto il regno la legge che impera nelle antiche provincie, o se fosse meglio conservare le leggi che esistono nelle altre provincie, per le quali è stabilito un modo diverso di elevare i conflitti di attribuzione. Si crede da noi, delle provincie meridionali, che la legge, la quale è in vigore in quelle provincie, sia più larga e più favorevole della legge che impera nelle antiche provincie.

Questa controversia non sarebbe sorta, se la Camera avesse accolto la mia preghiera di non mandare in esecuzione la presente legge prima che si fosse fatta per tutto il regno d'Italia una legge sui conflitti e sul Consiglio di Stato. Ma poichè la Camera non ha accettato tale temperamento, io propongo ora, che per non togliere alle provincie meridionali ed alla Toscana le leggi colà in vigore sopra i conflitti, le quali noi crediamo migliori di quella che impera nelle antiche provincie, si stabilisca in via provvisoria che l'articolo proposto dalla Commissione sia applicabile soltanto a quelle provincie le quali non hanno una legge intorno a questa materia.

Insomma, io proporrei che sino a che non sia fatta una legge generale sui conflitti e sul Consiglio di Stato si rispettassero le leggi che ora imperano intorno ai conflitti nelle provincie meridionali e nella Toscana, e si applicasse l'articolo della Commissione a tutto il resto del regno d'Italia.

PRESIDENTE. Il Ministero e la Commissione accettano questa proposta?

MOSCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOSCA. Come dissi testè, la Commissione aveva proposto quest'articolo in quei termini così generali, specialmente perchè essa riteneva (almeno per parte mia la cosa è così) che fuori delle provincie nelle quali è in vigore la legge 20 novembre 1859, nelle altre parti del regno non si trovasse alcuna legge regolatrice di questa materia.

Dal punto che, come faceva notare l'onorevole De Luca, e come indicava più praticamente ancora l'onorevole Romano colla sua proposta, esiste nelle provincie meridionali una legge che regola i conflitti, legge la quale apparentemente si vede molto apprezz-

zata dai diversi deputati che rappresentano più particolarmente i desiderii e gli interessi di quelle provincie, la Commissione, quantunque ritenga che il beneficio di una certa uniformità anche in questa materia avrebbe avuto un grandissimo valore, tuttavia, considerando che si tratta soltanto di una disposizione provvisoria, che si tratta in fin dei conti di lasciare le cose come sono state fino ad ora, e poichè nessun inconveniente si è manifestato fin qui, allorchando queste diverse leggi sui conflitti erano in vigore in queste diverse parti, essa si rassegnerebbe a veder limitata la proposta del suo articolo con effetto applicabile solo a quelle provincie, nelle quali non fosse in vigore alcuna legge sui conflitti.

Quindi essa emenderebbe in questo senso l'articolo, che la legge fosse estesa a quelle provincie del regno nelle quali non sia in vigore alcuna legge sui conflitti di attribuzioni.

PERUZZI, ministro per l'interno. Anche il Ministero non ha difficoltà di accettare questa modificazione.

PRESIDENTE. Dunque la Camera è invitata a deliberare sull'emendamento Sineo e nello stesso tempo sull'articolo proposto dall'onorevole deputato Romano, accettato dal Ministero e dalla Commissione.

L'onorevole Sineo persiste?

SINEO. Io desidero che la Camera conosca bene tutta la responsabilità che essa assume adottando la proposta dell'onorevole Romano.

È un'illusione quella che nasce dagli argomenti addotti dagli onorevoli Mosca e Mazza; essi dicono che si tratta di legge transitoria, e che non è il momento di esaminare principii; anzi l'onorevole Mosca ha trovata la questione sì grave che non vuole neanche avvicinarsi a deliberarla menomamente.

Ebbene, o signori, credete voi che col votare la proposta dell'onorevole Romano non decidereste quella questione così grave alla quale allude l'onorevole Mosca? Io vi dico che la decidereste, e la decidereste nel modo che più si discosta dalle nostre istituzioni.

Io capisco che quando si presenta una questione transitoria, si lasciano le cose come sono, ed io dichiaro che, come cittadino piemontese e deputato di una provincia nella quale è in vigore la legge del 20 ottobre 1859, non dissento a che questa legge rimanga in vigore nel paese che rappresento ed in quello a cui appartengo. Mi rasseggerò come cittadino e come deputato ad aspettare che possa sancirsi una legge nuova.

Ma a quelle provincie che non hanno questa cattiva legge, a quelle provincie nelle quali lo Statuto non fu ancora sotto questo rispetto violato, perchè faremo noi questo brutto regalo?

Dite che lo ritoglierete domani? Signori, le leggi si sa il momento in cui vanno in vigore, non quello in che potranno essere rinvocate.

Vi sono due sistemi in presenza; l'uno conforme allo Statuto, l'altro, a mio avviso, diametralmente contrario. Ebbene, alle provincie che non hanno ancora nè

l'una legge, nè l'altra applicate il sistema conforme allo Statuto. (*Conversazioni*)

Se si dicesse: « a Parma e nelle Romagne sarà in vigore la legge napoletana » io lo capirei; ma perchè vorremo dare a quelle provincie la legge più cattiva e più contraria allo Statuto?

ROMANO GIUSEPPE. Domando la parola.

SINEO. Dichiaro dunque che con mio rincrescimento non posso accostarmi neppure all'emendamento Romano.

Io non domando innovazioni per queste povere provincie nelle quali è in vigore la legge del 1859; esse la subiscono da quattro anni, e la subiranno ancora: domando che non la si imponga alle altre provincie che finora ne furono immuni.

Io sono meravigliato di non aver sentito alcun toscano a prendere la parola, come io li aveva invitati, per protestare...

Voci. La Toscana ha una legge speciale.

SINEO. Se l'ha e migliore di questa, potremo noi indurla ad accettare la legge del 1859?

Voci. La Toscana non c'entra, essa ha già una legge.

SINEO. Ebbene, lasciamo la Toscana, poichè ha già la sua legge speciale non tanto cattiva come questa. È questo un motivo di più per applicare alle altre provincie la legge meno cattiva.

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO. Non ho ancor terminato.

Avendo dichiarato il motivo per cui non posso assentire all'emendamento dell'onorevole Romano, che credo ingiusto per le provincie nelle quali non è in vigore alcuna legge su questa materia, devo rispondere ancora ad una obbiezione che fece l'onorevole Mosca intorno all'emendamento da me proposto. Egli mi domanda quale è la Corte di cassazione alla quale intendo di attribuire la cognizione dei conflitti. Vi sono, dice egli, quattro Corti di cassazione; anzi vi è un quinto tribunale, il quale ha autorità eguale a quella delle Corti di cassazione.

In primo luogo dichiaro che non esiste questo quinto tribunale uguale alle Corti di cassazione. Conosco bensì un tribunale supremo di terza istanza, ma è solamente per le materie civili. Ora, quando si dice che si dà la risoluzione dei conflitti alla Corte di cassazione, si dà a quel tribunale che decide le questioni di diritto pubblico, come sono quelle penali: ed a quel tribunale io deferirei per la Lombardia la cognizione dei conflitti.

Se poi vi sono ancora quattro Corti di cassazione, io dichiaro che non è colpa mia (*Ilarità*), perchè se alcuni dei miei colleghi avessero voluto secondarmi, la Camera avrebbe già potuto deliberare intorno all'unificazione delle Corti di cassazione. Siantochè vi sono quattro Corti di cassazione, si intende che ciascuna parte ricorrerà a quella Cassazione, che ha giurisdizione nel suo territorio. Se la questione sorge per esempio a Pistoia, non deciderà la Corte di cassazione

1^a TORNATA DEL 22 GIUGNO

di Milano, ma quella di Firenze; se sorgerà in Sicilia od a Napoli, si andrà alla Corte di cassazione di Palermo o di Napoli.

Io credo che sia contrario ai principii del nostro diritto pubblico l'esservi molte Corti di cassazione: io credo che in un paese retto con una Costituzione, che ha molta rassomiglianza con quella che era in vigore nell'ultimo stadio della monarchia di Francia, la Corte di cassazione è un elemento costituzionale il quale deve essere unico.

Ma ora non si tratta di questo; le quattro Corti di cassazione vi sono, e ciascuna di queste quattro Corti deciderà i conflitti che nasceranno nella sua giurisdizione.

Si diceva che in materia di conflitti è pernicioso la varietà della giurisprudenza. Questo è un inconveniente, lo ammetto; ma è uno dei tanti inconvenienti che dovremo sopportare fintantochè non avremo una organizzazione compiuta per questa nostra Italia. A questo inconveniente mettiamoci d'accordo per rimediare al più presto; ma l'inconveniente maggiore sarebbe quello di ledere quel gran principio che è sancito dallo Statuto, che ci assicura l'indipendenza dell'ordine giudiziario.

Voi non avrete indipendenza dell'ordine giudiziario se date facoltà al ministro dell'interno di far uscire, sulla sua semplice responsabilità, un decreto che incaglia, che neutralizza l'azione dell'autorità giudiziaria. Questa è cosa inaccettabile alla quale non darò mai il mio voto.

Voci. Ai voti! ai voti!

PERUZZI, ministro per l'interno. Domando la parola. Debbo dichiarare che il Ministero non può aderire alla proposta dell'onorevole Sineo, e che si tiene a quella della Commissione.

Del resto dichiaro che nessuno può tener responsabile l'onorevole Sineo se vi sono quattro Corti di cassazione. Tutti noi desideriamo che ve ne sia una sola: ma finchè ve ne saranno quattro, rimane l'argomento addotto dall'onorevole Mosca in tutto il suo valore.

PRESIDENTE. L'emendamento Sineo dunque è così concepito...

SINEO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Dunque altro più non rimane se non a votare l'articolo proposto dal deputato Romano, ed accettato dal Ministero e dalla Commissione.

Ne do nuovamente lettura: « Per gli effetti dell'articolo 6 della presente legge, e fino ad ulteriore provvedimento, la legge del 20 novembre 1859, numero 3780, sarà estesa a quelle provincie del regno nelle quali non sia in vigore alcuna legge sui conflitti di attribuzioni tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(La Camera approva.)

Questo che abbiamo votato si chiama articolo 15.

Veniamo ora ad un articolo il quale naturalmente assume il numero 16. Avverto la Camera che esso è l'ar-

ticolo 15, che la Camera ha sott'occhio, nello stampato numero X; sol che vi si sarebbe ora fatta dalla Commissione un'aggiunta.

Darò lettura e dell'articolo stampato e di quest'aggiunta:

« Le controversie devolute per questa legge alle autorità giudiziarie, le quali si trovino vertenti in primo grado di giurisdizione, saranno, mediante semplice citazione e conclusioni motivate, portate dalla parte più diligente innanzi il giudice di prima istanza, competente per ragion di materia e di luogo.

« Le controversie non ancora definitivamente decise, per le quali è esaurito il primo grado di giurisdizione, in qualunque stato esse si trovino, ed ancorchè siano intervenuti gli avvisi che debbono precedere la sovrana provvisione dove questa sia per legge richiesta, saranno portate con le medesime forme al tribunale o alla Corte di appello, secondo le ordinarie regole di competenza, senza bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e prove in giudizio d'appello. »

Sin qui lo stampato, poi si continuerebbe così:

« I conflitti di giurisdizione non ancora decisi tra l'autorità giudiziaria e i tribunali del contenzioso amministrativo, aboliti coll'articolo 1° della presente legge, si avranno come non elevati; e le pronunziazioni anteriormente emanate sul merito dei tribunali ordinari produrranno il loro effetto, salva l'ammissione o la discussione dei legittimi gravami.

« Saranno date con decreto reale le norme necessarie alla esecuzione di questo articolo, avuto riguardo alle diverse legislazioni civili vigenti nelle varie provincie del regno. »

Mi pare che qualcuno aveva chiesto la parola.

Molte voci. No! no! Ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo.

(È approvato.)

Articolo 16 del progetto di legge, il quale conseguentemente diventa il 17:

« Dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore saranno soppresse le sezioni del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato di Torino e di Firenze, della gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo, e il tribunale del contenzioso di Parma. »

Fin qui il progetto come sta stampato nel progetto di legge.

A quest'articolo la Commissione propone la seguente aggiunta.

« Le attribuzioni del contenzioso di Parma, assegnate alla sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato di Torino dall'articolo 23, numero 1 della legge 30 ottobre 1859 sul Consiglio di Stato, saranno d'ora innanzi devolute alle rimanenti sezioni riunite del Consiglio di Stato. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(È approvato.)

Ricordo finalmente alla Camera come la Commissione avesse proposto di fondere in uno i due ultimi

articoli del progetto di legge, cioè gli articoli 17 e 18. Anche questi articoli e questa proposta furono ieri rimandati alla Commissione perchè ne facesse nuovo esame, e presentasse poi nella seduta d'oggi il nuovo articolo.

Ora, la Commissione ha presentato il risultato dei nuovi suoi studi, ossia il seguente articolo.

Avverto la Camera che quest'articolo si trova stampato nel foglio numero X più volte accennato con aggiunte che la Camera risconterà ponendo attenzione alla lettura ch'io ne darò:

« Sono temporaneamente mantenuti nelle provincie napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione e suddivisione dei demani comunali, e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demani medesimi; ed i prefetti continueranno ad esercitare, in conformità delle relative leggi in vigore, le attribuzioni loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso dei funzionari aggiunti con le norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terrà luogo di quello del Consiglio di prefettura.

« Il Governo avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori nelle provincie in cui ne riconosca il bisogno.

« I richiami contro le ordinanze dei prefetti e dei commissari ripartitori, che prima portavansi alla Corte dei conti, saranno di cognizione delle Corti d'appello con le forme del procedimento sommario.

« Le Corti d'appello potranno in ogni caso ordinare la sospensione dell'esecuzione delle ordinanze impugnate. »

Questo sarebbe pertanto l'articolo presentato dalla Commissione.

Lo accetta il signor ministro?

PERUZZI, ministro per l'interno. Lo accetto.

CARNAZZA. Io non prendo la parola per contraddire l'articolo della Commissione, poichè io aveva esposte le mie idee agli onorevoli Mancini e Borgatti relative alle cause tuttora pendenti innanzi alla Corte dei conti, ed essi, che tante gentilezze mi avevano prodigato, cortesemente ancora mi avevano promesso di tenere presenti le circostanze che io aveva fatto loro considerare.

Intanto nell'articolo trovo che si parla dello scioglimento di diritti promiscui e della divisione e suddivisione dei demani comunali; ma oltre i demani comunali vi sono delle cause pendenti che sono la conseguenza dello scioglimento dei diritti promiscui sui demani feudali...

CIVITA. Domando la prola.

CARNAZZA... sui quali demani feudali le leggi del 1841 in Sicilia, in rivalsa dei diritti che vi esercitavano i singoli, accordavano un compenso che non poteva essere mai meno del quinto della proprietà feudale. Ora per il distacco di questa parte compensativa dei diritti dei singoli, non mai minore del quinto, pende tuttora dinanzi alla Corte dei conti giudizio tra alcuni ex-baroni ed alcuni comuni.

Frattanto per le cause riguardanti questi accantonamenti, tuttora pendenti, nulla si è stabilito in questo articolo, poichè in esso si parla unicamente di divisione e suddivisione dei demani comunali e di scioglimento di promiscuità; ma l'accantonamento non è più uno scioglimento di promiscuità, neppure una divisione di demanio comunale, è desso l'esecuzione della sentenza che sciolse la promiscuità, e questo giudizio di esecuzione si trova nell'attualità dinanzi alla Corte dei conti.

Mi pare dunque che sia necessario di dire quale sia il magistrato che deve decidere le questioni sopra questi accantonamenti, ed io sarei d'avviso che dovesse giudicarle la Corte d'appello.

Negli articoli precedenti si è dichiarata l'abolizione della sezione della Corte dei conti di Napoli e Sicilia; ora, se non si stabilisce quale sarà il magistrato che debba decidere tali questioni pendenti, ne nascerebbe che la competenza sarebbe della Corte dei conti in Torino, il che sarebbe di troppo dannoso.

Secondariamente poi ho inteso parlare (perchè non lo vedo stampato) di funzionari aggiunti...

Una voce a sinistra. Commissari ripartitori.

CARNAZZA. No, perdoni, funzionari aggiunti. In Sicilia non ve ne sono più di questi funzionari aggiunti: si dovranno eleggere questi funzionari aggiunti? (*Il ministro di giustizia fa segni affermativi*).

Ma allora bisognerebbe anche stabilire che non si verranno creando nuovi magistrati per questi funzionari aggiunti, ma che si prenderanno fra i membri della magistratura, onde non fare una nuova spesa, e ciò nell'interesse delle finanze.

Nell'ultima parte poi dell'articolo, ove si dice...

PRESIDENTE. L'articolo è così:

« Udito soltanto l'avviso dei funzionari aggiunti, con le norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terrà luogo di quello del Consiglio di prefettura. »

CARNAZZA. Ma dovranno crearsi questi funzionari aggiunti, perchè non esistono. (*Rumori*) Sì, dovranno crearsi, altrimenti sarebbe parola vuota di senso.

Finalmente, per terminare le mie idee, dico che nell'ultima parte dell'articolo stampato si dice:

« I richiami contro le ordinanze dei prefetti e dei commissari ripartitori, che prima portavansi alla Corte dei conti, saranno di cognizione delle Corti d'appello, con le forme del procedimento sommario. »

Ora, oltre i richiami dei prefetti e dei commissari ripartitori, vi sono i richiami già presentati dinanzi alla Corte dei conti; quindi bisogna dire che anche per questi richiami si devono rinviare le carte alla Corte d'appello, altrimenti per essi l'articolo non provvede.

PRESIDENTE. Il deputato Civita ha la parola.

CIVITA. Pare a me che l'articolo proposto dalla Commissione soddisfi alle esigenze di tutti i partiti, alle opinioni, ed ai desideri di tutti coloro i quali venivano a questa discussione con la cognizione piena dei bisogni e delle sofferenze del popolo de' comuni rurali delle provincie napoletane.

1ª TORNATA DEL 22 GIUGNO

Esso articolo soddisfa anche me, che pur ero venuto a questa discussione con idee che non esiterò a dire puritane. Fo plauso perciò di gran cuore all'articolo della Commissione, e vivamente la ringrazio di aver rinunciato ai primi suoi propositi di voler deferire le questioni demaniali all'autorità giudiziaria, e con nobilissima respiscenza, facendo eco alle mie ed alle preghiere ed osservazioni di vari egregi miei amici si sia determinata a conservare ai prefetti quelle attribuzioni che hanno sì bene esercitato in questi ultimi anni. Credo perciò di dover dare qualche schiarimento sulle osservazioni dell'onorevole Carnazza.

Per effetto di un decreto del 1815 o del 1816, di cui non rammento con precisione la data, tutte le controversie demaniali che non si fossero trovate espletate presso la Commissione feudale, furono tutte deferite agli'intendenti di allora, oggi prefetti, come commissari ripartitori, ed in grado di appello alle Camere del contenzioso amministrativo delle Corti dei conti.

Rispetto poi alla necessità di udire l'avviso di funzionari estranei, imposta ai prefetti prima di emettere le loro ordinanze, è questa una felice innovazione portata dalla Commissione a tutti gli emendamenti sul proposito presentati, come quella che è attinta all'antica nostra giurisprudenza, la quale ha fatto buonissima prova, massime in Sicilia.

Si tratta di magistrati, i quali sono chiamati col loro avviso a raffrenare quello che ci potrebbe essere di troppo subitaneo, di troppo affrettato nell'azione dei prefetti, magistrati ad un tempo ed amministratori, i quali potrebbero ispirarsi troppo a considerazioni di pubblica utilità, e secondare troppo vivacemente gli'interessi dei loro amministrati, non guardando con la dovuta ponderazione a considerazioni di pura giustizia.

Ecco perchè l'intervento del magistrato, di un magistrato indipendente, coscienzioso, presenta una garanzia maggiore di quella che veniva offerta dai Consigli di prefettura.

Cotesti funzionari, ben s'intende, dovrebbero essere scelti tra' componenti l'ordine giudiziario, senza produrre il benchè menomo aggravio alla finanza.

Infine vedete, o signori, che a questo modo la Commissione ha spianata la via ed eliminato tutte quelle difficoltà che mi era sembrato di vedere insorte nel seno della Camera, inquantochè si potesse temere con altri emendamenti, cominciando dal mio, che di sbieco ed indirettamente si consacrassero la conservazione implicita dei Consigli di prefettura, come necessario collegio consultivo del prefetto in affari demaniali.

Mi sembra dunque il lavoro della Commissione perfetto in tutte le sue parti.

Essa, compilandolo, ha non solo scritto una buona disposizione di legge, ma fatto opera veramente patriottica e meritoria per le provincie meridionali, ed io sotto l'uno e l'altro punto di vista, memore de' primitivi articoli da lei compilati, vivamente la ringrazio di ciò.

La Camera farà anch'essa opera patriottica, conce-

dendo i suoi suffragi al nuovo articolo sottoposto alla sua disamina.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha la parola.

Molte voci. La chiusura!

CARNAZZA. Domando di dire due sole parole.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Si chiede di andare ai voti. Interrogo la Camera se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata).

MANCINI. Legga l'ultimo alinea.

PRESIDENTE. Sta bene; mi venne testè recata per parte della Commissione un'altra aggiunta, ed è la seguente:

« Ai procedimenti vertenti saranno applicate le norme dell'articolo 16. »

MANCINI. Domanderei la parola per qualche spiegazione.

PRESIDENTE. Se la Camera lo permette, l'onorevole Mancini darà a nome della Commissione qualche spiegazione a maggior schiarimento dei motivi che hanno consigliato taluna di queste aggiunte.

MANCINI. Le parole dell'onorevole Civita, e l'esposizione fatta ieri dei principii a' quali s'informa il sistema racchiuso nell'articolo da me proposto, ed oggi accettato dalla Commissione e dal Ministero, mi dispensano da lunghi commenti.

Noi conserviamo le attuali attribuzioni dei prefetti in queste materie; e poichè è incerto se i Consigli di prefettura sussisteranno, e ad ogni modo non sussisteranno più come tribunali del contenzioso amministrativo, abbiamo ristabilita ed estesa a tutte le materie anzidette la necessità dell'avviso de' *funzionari aggiunti*, guida e consiglio dato a' prefetti e commissari regi nelle provincie napoletane dalle istruzioni demaniali del 1810 e del 1861, e nelle siciliane dalla sovrana determinazione del 9 aprile 1842.

Dichiariamo che se le ordinanze dei prefetti e commissari sono di diritto esecutorie, sono però appellabili alle Corti di appello, e queste possono discrezionalmente in ogni caso sospendere l'esecuzione provvisoria delle ordinanze medesime, come attualmente le Corti dei conti di Napoli e di Palermo lo potevano col mezzo della *soprassessoria*.

In fine, quanto ai procedimenti demaniali o di reintegra tuttora vertenti, applichiamo senz'altro anche ad essi le norme transitorie stabilite *in genere* con l'art. 16.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se approva la chiusura.

(La chiusura è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 18.

(La Camera approva.) (*Segni di soddisfazione*)

Ci sono proposte di articoli in aggiunta. (*Rumori d'impazienza*)

V'è un articolo aggiuntivo del deputato Leopardi, ed un altro del deputato Civita.

Il deputato Leopardi propone per l'articolo 19 il seguente:

« Per cura dei ministri... »

Voci. Lo ritira.

PRESIDENTE. Il deputato Civita ritira pure il suo?

CIVITA. Dopo una sì lunga discussione che ha dovuto necessariamente ingenerare grave stanchezza alla Camera, non ardisco domandare la facoltà di svilupparlo. Desidero però che la Camera nella sua religione lo voti.

LEOPARDI. Ho chiesto di parlare per far noto alla Camera che i miei due articoli aggiuntivi non sono più necessari, e li ritiro.

PRESIDENTE. Il deputato Civita non ha ritirato il suo articolo d'aggiunta, che è così concepito:

« La presente legge comincerà ad aver vigore nel giorno stesso in cui andranno in vigore le nuove leggi sull'amministrazione comunale e provinciale. »
(*Mormorio*)

CIVITA. Poichè la Camera con tale mormorio parmi che si sia abbastanza chiaramente manifestata in senso negativo, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Si procede allo squittinio segreto.

L'intero disegno di legge rimane concepito nei seguenti termini:

Art. 1. I tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile, quanto in materia penale, sono aboliti, e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, salve le attribuzioni dell'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge.

Art. 2. Tutte le controversie che riguardano i diritti civili e politici, comunque possa esservi interessata la pubblica amministrazione, e sebbene siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa, sono di competenza delle autorità giudiziarie.

Art. 3. La cognizione dei richiami contro gli atti di pura amministrazione, riguardanti gl'interessi individuali o collettivi degli amministrati, spetta esclusivamente alle autorità amministrative, le quali provvederanno con decreto motivato, ammesse le parti a presentare le loro osservazioni in iscritto, e uditi i Consigli amministrativi che nei diversi casi siano dalle leggi stabiliti.

Da questi decreti sarà aperto il ricorso in via gerarchica, e, questa esaurita, il ricorso al Re, sul quale sarà provveduto in conformità delle leggi.

Art. 4. Quando innanzi alle autorità giudiziarie la contestazione cada sopra un diritto che si pretenda leso da un atto dell'autorità amministrativa, l'autorità giudiziaria dovrà limitarsi a dichiarare se e quali conseguenze giuridiche sia per produrre l'atto stesso, senza che questo possa essere revocato o modificato altrimenti che per ricorso alle autorità amministrative, salva sempre l'esecuzione del giudicato per quanto riguarda la lesione del diritto.

Art. 5. In questo, come in ogni altro caso, le auto-

rità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.

Art. 6. Sorgendo conflitti di attribuzioni tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa, saranno elevati e decisi nei modi e colle forme prescritte dalla legge.

Art. 7. Sono escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota, e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli.

In ogni controversia d'imposte gli atti di opposizione per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento.

Art. 8. Allorchè l'autorità amministrativa debba per urgente necessità pubblica, anche in pendenza di un giudizio, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze si disputa, o disporre della proprietà privata, provvederà nei modi autorizzati dalle leggi e dai regolamenti con decreto motivato, senza pregiudizio delle conseguenze di ragione.

Art. 9. Nelle controversie intorno a contratti di lavori o di somministrazioni, è riservata facoltà all'autorità amministrativa di provvedere anche ad economia pendente il giudizio ai lavori e alle somministrazioni medesime, dichiarando l'urgenza con un decreto motivato e senza pregiudizio delle conseguenze di ragione.

Art. 10. Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, nè convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata.

Art. 11. Nelle controversie che si agitano dinanzi alle autorità giudiziarie tra privati e pubbliche amministrazioni il giudizio sarà sempre sommario.

Art. 12. Il modo col quale saranno rappresentate ed assistite le amministrazioni nei giudizi civili sarà determinato mediante regolamento da approvarsi con decreto reale; ma sarà in facoltà dei privati di convenire l'amministrazione tanto nella persona e sede del suo capo, quanto nella persona e sede dei funzionari che la rappresentano nelle varie provincie del Regno.

Art. 13. Colla presente legge non viene fatta innovazione nè alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, nè alle attribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo.

Art. 14. Parimente nulla è innovato riguardo alle attribuzioni del Consiglio di Stato sancite dagli articoli 19, 20 e 21 della legge sul Consiglio di Stato del 30 ottobre 1859.

Art. 15. Per gli effetti dell'articolo 6 della presente legge e fino ad ulteriori provvedimenti, la legge del 20 novembre 1859, n. 3780, sarà estesa a quelle provincie del Regno nelle quali non sia in vigore alcuna

1ª TORNATA DEL 22 GIUGNO

legge sui conflitti d'attribuzioni tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa.

Art. 16. Le controversie devolute per questa legge alle autorità giudiziarie, le quali si trovino vertenti in primo grado di giurisdizione, saranno, mediante semplice citazione e conclusioni motivate, portate dalla parte più diligente innanzi al giudice di prima istanza, competente per ragioni di materia e di luogo.

Le controversie non ancora definitivamente decise, per le quali è esaurito il primo grado di giurisdizione, in qualunque stato esse si trovino, ed ancorchè siano intervenuti gli avvisi che debbono precedere la sovrana provvisione dove questa sia per legge richiesta, saranno portate con le medesime forme al tribunale o alla Corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza senza bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e prove nel giudizio di appello.

I conflitti di giurisdizione non ancora decisi fra le autorità giudiziarie ed i tribunali del contenzioso amministrativo aboliti con l'articolo 1 della presente legge, si avranno come non elevati; e le pronunziazioni anteriormente emanate sul merito da' tribunali ordinari produrranno il loro effetto, salva l'ammissione o la discussione de' legittimi gravami.

Saranno date con decreto reale le norme necessarie all'esecuzione di questo articolo, avuto riguardo alle diverse legislazioni civili vigenti nelle varie provincie del regno.

Art. 17. Dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore saranno soppresse le sezioni del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato di Torino e di Firenze, della gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo, e il tribunale del contenzioso di Parma.

Le attribuzioni assegnate alla sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato di Torino dall'articolo 23, numero 1, della legge 30 ottobre 1859 pel Consiglio di Stato, saranno d'ora innanzi devolute alle rimanenti sezioni riunite del Consiglio di Stato.

Art. 18. Sono temporaneamente mantenuti nelle provincie napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demani comunali, e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demani medesimi; ed i prefetti continueranno ad esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti con le norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terrà luogo di quello del Consiglio di prefettura.

Il Governo avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori nelle provincie in cui ne riconosca il bisogno.

I richiami contro le ordinanze dei prefetti e dei commissari ripartitori, che prima portavansi alla Corte dei conti, saranno di cognizione delle Corti d'appello con le forme del procedimento sommario.

Le Corti d'appello potranno in ogni caso ordinare

la sospensione della esecuzione delle ordinanze impugnate.

A' procedimenti vertenti saranno applicate le norme dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Pregherei gli onorevoli deputati di non allontanarsi dopo la votazione, imperocchè forse mi occorrerà di dare alla Camera una comunicazione.

Risultamento della votazione sullo schema di legge del contenzioso amministrativo:

Presenti	205
Votanti	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli	150
Voti contrari	54
Si astenne	1

(La Camera approva).

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI SUL CONGUAGLIO DELLA IMPOSTA PREDIALE, SULLA RICCHEZZA MOBILE E SUL DAZIO DI CONSUMO.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge, il quale ha per iscopo di fissare al 1° luglio 1864 l'attuazione delle due leggi di conguaglio dell'imposta prediale e della ricchezza mobile, ed al 1° settembre quella sul dazio di consumo.

Io ne domando l'urgenza, e la Camera non vorrà, spero, rifiutarmela, essendo questa il necessario complemento delle altre leggi di finanza.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che, se non vi sono opposizioni, s'intenderà dichiarato d'urgenza, e sarà messo in discussione il più presto possibile.

INCIDENTE E DELIBERAZIONI SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Ricorda la Camera come in una tornata di questo mese l'onorevole Saracco avesse dichiarato di differire l'interpellanza da lui preannunciata sulla situazione del tesoro e sulle condizioni finanziarie del paese sin dopo che sarebbe votata in Senato la legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria. Questo caso essendosi ieri verificato, imperocchè ognuno sa come ieri questa legge sia stata votata in Senato, l'onorevole Saracco mi scrive in data d'oggi quanto in appresso:

« Desidero chiamare l'attenzione della Camera e indirizzare qualche domanda al signor ministro delle finanze intorno alla situazione del tesoro ed alle condizioni finanziarie del paese.

« Perciò mi rivolgo alla V. S. onorevolissima, ac-

ciocchè si compiaccia darne avviso alla Camera ed al ministro delle finanze, presidente del Consiglio dei ministri. »

Prego il ministro per le finanze di dichiarare se e quando intenda rispondere a queste interpellanze.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io sono all'ordine dell'onorevole proponente e della Camera.

Se dovessi fare io una proposta, direi al più presto, sabato o lunedì; ma mi rimetto poi intieramente all'onorevole Saracco ed alla Camera.

Una sola cosa voglio esporre francamente e vivissimamente pregarne la Camera. Accettando questa discussione nella forma più ampia, non vorrei che essa dovesse interrompere la discussione delle leggi amministrative che è tanto importante e che comincerà domani.

Per conseguenza io mi riservo di proporre alla Camera che, poichè essa tiene qualche volta delle sedute serali, in quei giorni in cui avrà luogo l'interpellanza dell'onorevole Saracco nelle sedute diurne voglia compiacersi di dare la seduta serale alle leggi amministrative, onde non interrompere il loro corso.

Questa è la riserva che io faccio alle mie accettazioni, e spero che la Camera comprenderà quali sieno le ragioni di tale proposta.

SARACCO. Io sono a disposizione del signor ministro e della Camera; io pertanto proporrei che si fissasse lunedì.

PRESIDENTE. Mi sembra adunque che sarebbero concordi nel fissare questa interpellanza a lunedì.

PERUZZI, ministro per l'interno. Allora rimane inteso che domani si comincia la discussione generale della legge comunale e provinciale, che verrà continuata da lunedì in poi nelle sedute serali finchè durerà la discussione sulle interpellanze del deputato Saracco.

Siamo chiari su questo: io spiego netto il mio concetto, e se qualcuno crederà di oppugnarlo lo oppugni, ma io desidero che sia eliminato qualsivoglia equivoco.

Quando poi saranno finite le interpellanze, allora rimane stabilito che si riprenderà nelle sedute ordinarie la discussione della legge predetta, fino a che sia con questa legge soddisfatta l'aspettazione del paese.

CADOLINI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

L'onorevole ministro ha proposto che in alcuni giorni della settimana la discussione della legge provinciale e comunale si faccia in seduta serale. Io mi oppongo a questa proposta.

Voci. È già deliberato! (No!)

CADOLINI. Non è stato deliberato; io me ne appello all'onorevole presidente, il quale ha senza dubbio sentito quando io chiesi di parlare su questo argomento; egli confermerà che non è stata presa alcuna deliberazione.

La Camera comprende senza dubbio quale importanza abbiano le due discussioni, tanto quella che riguarda la questione finanziaria, quanto l'altra relativa alla legge provinciale e comunale.

Entrambe adunque vogliono essere trattate come si trattano le questioni importanti, nè possiamo pretendere che lo siano contemporaneamente nella stessa giornata, una al mattino, l'altra alla sera. Noi siamo uomini, diceva pochi giorni fa l'onorevole Minghetti, quando pareva si volesse da lui esigere troppo; noi siamo, egli diceva, uomini, nè possiamo sopportare le fatiche intellettuali a cui saremmo obbligati se... (*Rumori a destra e segni di assenso a sinistra*).

ALFIERI. Domando la parola.

CADOLINI. Sissignori, ed io dirò che coloro i quali pretendono ciò danno prova che non intervengono a tutte le sedute. Infatti noi vediamo che la Camera...

PRESIDENTE. Non divaghi dall'argomento; esponga la sua opinione il più che può tranquillamente.

CADOLINI. Rispondeva a coloro che fanno rumori.

Io dunque propongo formalmente che, allorchando la discussione finanziaria sarà intrapresa, si sospenda la discussione della legge provinciale e comunale.

Lo richiede la dignità stessa della Camera, imperocchè fuori di questo recinto non si potrà a meno di affermare che tali discussioni non si fanno con quella maturità che meritano.

PRESIDENTE. Il signor ministro per l'interno ha la parola.

Prego i signori deputati di andare ai loro posti, questo rimanere in mezzo alla sala disturba grandemente le discussioni.

PERUZZI, ministro per l'interno. In verità, non mi aspettava che una proposizione come questa sorgesse dai banchi della sinistra...

LAZZARO. Domando la parola.

CRISPI. (*Ironicamente*) Si sa: le cattive proposte sorgono sempre dai banchi della sinistra; le buone dal banco del Ministero.

PERUZZI, ministro per l'interno... dai banchi della sinistra, dove mi sembra che si dovrebbe trovare eccesso di vitalità.

Comunque sia, io credo che in questo momento il paese esiga molto da noi; io credo che in questo momento...

CRISPI. Domando la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno... convenga fare tutti gli sforzi possibili per non separarci prima d'averlo dotato delle leggi amministrative che urgentemente aspetta.

Io sono profondamente convinto che la maggioranza della Camera...

CRISPI. La quale non viene mai. (*Rumori a destra — Bene! a sinistra*)

PRESIDENTE. Prego il deputato Crispi di rispettare i riguardi dovuti alla Camera.

DE BONI. Nelle tornate serali non vengono mai.

CRISPI. In noi c'è assiduità.

PRESIDENTE. Li prego di non interrompere.

PERUZZI, ministro per l'interno. Se la maggioranza della Camera meritasse il rimprovero fattogli dall'ono-

1^a TORNATA DEL 22 GIUGNO

revole Crispi, la minoranza avrebbe maggiori vittorie di quelle che ha. (*Risa di approvazione*).

Dunque io riprendo quello che ho detto, ed esorto caldamente la maggioranza della Camera a respingere la proposta dell'onorevole Cadolini, ed accettare quella che ho avuto l'onore di farle.

PRESIDENTE. Il deputato Alfieri ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Prima l'ha chiesta il deputato Alfieri, poi il deputato Lazzaro, poi il deputato Crispi.

ALFIERI CARLO. La discussione generale sulla legge provinciale e comunale potrà svolgersi in tre sedute diurne. Noi sappiamo del resto che questo progetto di legge non comprende tutta la legge provinciale e comunale; il che evidentemente restringe il campo della discussione generale.

Dunque è probabile che in tre sedute diurne sarà esaurita la discussione generale sul predetto disegno di legge, e che nelle successive sedute serali saremo già alla discussione degli articoli, cioè alle parti speciali e tecniche, nelle quali non credo che vi sarà il pericolo nè di una discussione troppo faticosa, nè di uno straordinario esaltamento degli spiriti in quest'Assemblea.

Io perciò sono d'avviso che le osservazioni dell'onorevole Cadolini non possano menomamente applicarsi alla questione in discorso, e credo invece che l'importanza di venire ad alcuna risoluzione intorno a questa legge sulla quale da 4 anni si fa pesare il discredito e il dubbio in tutto il paese sia di somma urgenza per l'ordinamento dello Stato.

RESTELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io crederei che questa deliberazione sia opportuno differirla al momento in cui si tratterà d'intraprendere la discussione sullo stato finanziario dello Stato. Si vedrà allora a qual punto si troverà la discussione sulla legge comunale e provinciale, ed a norma di essa noi potremo con criterio più fondato dare il nostro voto....

CRISPI. Domando la parola.

RESTELLI... per cui crederei che oggi restasse inteso che domani s'intraprenda immediatamente la discussione della legge comunale e provinciale, e lunedì poi, prima di trattare dello stato finanziario, la Camera decida se voglia continuare la discussione di quella legge nelle sedute serali.

PERUZZI, ministro per l'interno. Se la discussione della legge comunale e provinciale giungesse in un determinato giorno ad un punto tale in cui potesse essere opportuna la proposta dell'onorevole Restelli, egli è evidente che a nessuno sarà inibito di fare allora questa proposta, nè tampoco sarà alla Camera tolto di prenderla in considerazione. Ma io credo che non vi sia alcun motivo di prenderla fin d'ora in considerazione. Tanto per i motivi che io esponeva, quanto per le eventualità prevedute dall'onorevole Alfieri, mi pare che vi sia ogni ragione di credere che possa avere effetto la dichiara-

zione che io aveva l'onore di proporre alla Camera; deliberazione la quale in qualsiasi ipotesi avrà un'influenza morale sul paese, dimostrandogli come sia fermo intendimento del Ministero e della Camera di non separarsi senza aver votato questa legge.

CRISPI. L'onorevole ministro dell'interno si è meravigliato che la Sinistra, la quale dovrebbe distinguersi per eccesso di vigore, si neghi a discutere nelle sedute serali la legge comunale e provinciale in quei giorni che nelle sedute mattinali avranno luogo le interpellanze dell'onorevole deputato Saracco sulla situazione del tesoro. In verità l'onorevole ministro fa ai deputati che siedono da questa parte una imputazione che non meritano. E poichè io feci una interruzione a cotesta sua dichiarazione, sento il bisogno di dirne i motivi.

Abbiamo discussa la legge sul contenzioso amministrativo ed abbiamo visto sciaguratamente che i banchi che stanno rimpetto a noi nella più parte delle tornate furono assolutamente vuoti.... (*Rumori in vario senso*) Ripeto che furono deserti in gran parte delle tornate i banchi che stanno rimpetto a noi.

Se nella questione del contenzioso amministrativo vi fosse stato Destra e Sinistra, il signor ministro non avrebbe sempre trionfato. La Sinistra non fece prevalere una opinione tutta sua, solo perchè nella legge sul contenzioso, siccome avverrà pure in quella comunale e provinciale non vi fu questione di partito. Si tratta di leggi che interessano tutti gl'italiani, perchè tutti vogliamo sulle basi della maggiore libertà l'ordinamento della pubblica amministrazione.

Quindi, se l'onorevole ministro ottenne qualche facile trionfo quando si discutevano gli articoli della legge testè votata, non fu perchè i suoi amici siano stati pronti ad assisterlo, ma perchè spesso gli aiuti gli vennero da quella parte della Camera donde meno se li aspettava.

Dopo queste osservazioni, la Camera comprenderà il motivo pel quale ci opponiamo alla proposta del Ministero. Se la legge comunale e provinciale si dovrà votare come si è votata oggi quella sul contenzioso, e come si votano tutte le leggi (*Mormorio*), cioè che bisogna aspettare delle ore prima che vengano coloro che debbono dare il voto nell'urna, signori, l'opera nostra sarà una derisione (*Nuove interruzioni — Bravo! a sinistra*); è necessario che chi deve votare, ascolti per lo meno la discussione, ove creda di non parteciparvi.

Quando si vota senza ascoltare la discussione, si vota senza coscienza. (*Segni di disapprovazione*).

PRESIDENTE. Onorevole Crispi! Codeste sono espressioni assolutamente sconvolgenti ed inammissibili.

DE BLASII. È un insulto alla maggioranza.

CRISPI. Insulto nessuno, dico la verità.

Voci a destra. All'ordine!

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola.

CRISPI. Non ho terminato.

PRESIDENTE. Dunque continui, ma lo prego, onorevole Crispi, di evitare ogni personalità, e segnatamente

certe espressioni irritanti, e che non giovano punto nè alla discussione, nè al pubblico bene.

CRISPI. Signori, se le leggi si facessero entro quattro mura, e che non ci fossero nè tribune nè giornali, i vostri reclami contro di me sarebbero esatti, perchè mi farei rivelatore di cose al pubblico ignote, ma noi discutiamo alla faccia del paese e di tutta l'Europa, quindi le mie osservazioni non debbono affatto irritarvi perchè, anche non fatte da me, sono fatte da coloro che sono fuori di questo recinto.

Concludiamo, signori, le tornate serali non sono...

MOSCA. Serie?

CRISPI. Poichè l'onorevole Mosca l'ha detto, l'accetto di tutto cuore, non sono serie... (*Rumori a destra*) Non sono serie...

Voci a sinistra. È vero! (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. (*Con forza*) Permetta l'onorevole Crispi, io non posso lasciarla continuare a questo modo, non posso permettere che ella dica delle cose che compromettono la dignità del Parlamento.

Voci a destra. Bravo! Benissimo!

CRISPI. L'epiteto venne da un onorevole deputato il quale appartiene ad una parte della Camera che non ha le mie opinioni; io non feci che accettarlo, e però l'onorevole presidente non deve prendersela con me.

La legge comunale e provinciale è una legge fondamentale dello Stato, dobbiamo discuterla seriamente, e coloro i quali tengono alla dignità propria e del paese bisogna che non si muovano dal loro posto, finchè non sia votata. Non importa che siamo alla fine di giugno, e quando l'estate è già inoltrata, bisogna che ognuno comprenda il suo dovere. (*Rumori*) Se il Ministero crede necessario che questa legge sia presto discussa, consigli ai suoi amici di rimanere al loro posto, mentre noi di qui facciamo promessa che non mancheremo. Costo e non altro è il modo di uscirne.

PINZI. Chiedo di parlare.

CRISPI. Io prego quindi la Camera a non voler permettere che la discussione sia fatta nelle tornate serali, ma a stabilire invece che abbia luogo nelle ordinarie tornate del giorno, affinché tutte le opinioni possano essere espresse, e ne esca una legge che sia degna dell'Italia e del nuovo regno che vogliamo costituire.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Io intendo richiamare l'attenzione della Camera sulla vera questione. La Camera era chiamata a fissare il suo ordine del giorno; si trovava di fronte ad una legge desiderata da tutti, e di fronte ad una grande questione. Ricorderà la Camera come più volte il ministro per le finanze sfidasse...

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io non ho mai sfidato...

MELLANA... da quei banchi a venire una volta a questa discussione. Si trattava pertanto di vedere quale di queste due discussioni avrebbe dovuto avere la precedenza. L'onorevole presidente del Consiglio mettendosi alla disposizione della Camera non ha fatto che

una mera osservazione, ed era quella che si desse principio alla discussione della legge comunale e provinciale; e lunedì, sospendendo la discussione della legge provinciale e comunale al punto in cui si trovasse, si desse luogo alle interpellanze, ed oltre a ciò, perchè queste due discussioni potessero procedere egualmente si tenesse come per l'addietro qualche seduta serale.

L'onorevole mio amico Cadolini fece osservare che, per quanto le discussioni serali possano essere serie, pur tuttavia non possono avere quella serietà che hanno le altre, non fosse altro che per lo stato della mente di coloro i quali, essendosi trovati nella Camera da mezzogiorno sino alle cinque e mezzo, difficilmente possono ritornar qui alle otto ed aver forza e lena di discutere disegni di leggi di tanta importanza.

Egli faceva osservare come queste due gravi discussioni dovessero farsi nelle sedute diurne, ed in questo egli non intendeva per nulla di dire.... (*Conversazioni*)

Perdoni la Camera.... in questo egli non intendeva per nulla di dire che non vi dovessero essere sedute serali.

Credete voi, o signori, che in un mese di discussione, in cui ci terranno probabilmente queste due leggi, non occorreranno altri disegni di legge e petizioni, la cui discussione sarà necessaria?

Quindi, anche ammessa la proposta del deputato Cadolini, che cioè nelle tornate diurne si discutano queste due importanti materie, quella cioè della legge comunale e provinciale, e quella della situazione del tesoro, rimarrà sempre tempo per tenere discussioni serali.

Ma qui sorge l'onorevole Restelli, il quale dimenticando che eravamo chiamati a discutere sull'ordine del giorno da stabilire, accettò nell'utile ciò che non c'era ancora di votato, accettò che domani si desse principio alla discussione sulla legge comunale e provinciale, e dice, decideremo poi per le altre.

Finora però non c'è stato ancora nessun voto; ed il voto che sta per emettere la Camera sarà sul suo ordine del giorno.

Sorse però il ministro, il quale domandò che si desse principio lunedì alla discussione sul disegno di legge comunale e provinciale, e proporrebbe che nella seduta di domani si introducesse l'altra discussione sulla situazione del tesoro.

Sorse altresì l'onorevole Cadolini a fare una proposta che, secondo me, può essere accolta senza tema di pregiudicare in nulla i lavori parlamentari, cioè che queste due discussioni abbiano luogo nelle sedute diurne, perchè, ripeto, la proposta Cadolini non toglie che noi lavoriamo ancora la sera.

Del resto, se noi vogliamo rispettare il diritto di petizione, si potrà anche trattare di queste. Quando fra 15 giorni si vedrà che la discussione si protrae troppo, allora sarà il caso di tenere anche delle sedute mattinali o serali per compiere la discussione della legge provinciale, ed allora la Camera delibererà,

1^a TORNATA DEL 22 GIUGNO

Mi pare poi che la proposta, in cui si è concordi, sia quella di mettere all'ordine del giorno di domani la discussione della legge comunale e provinciale, e che questa sia sospesa lunedì per dar luogo all'interpellanza dell'onorevole Saracco.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io prendo la parola per rettificare prima di tutto un'espressione dell'onorevole Mellana, cioè che io sia venuto a sfidare i miei avversari, io non ho sfidato alcuno.

MELLANA. Ha sfidato varie volte me stesso. (*ilarità*)

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io non ho mai sfidato l'onorevole Mellana. Ma quando egli ed altri mi hanno minacciato di questa grande interpellanza, io gli ho detto che era, come sono, pronto a rispondere in qualunque momento, quand'anche quest'interpellanza debba durare 15 giorni, come mi pare che egli testè pronosticasse. (*No! no!*)

Ad ogni modo, lasciando questa questione a parte, mi sembra che sul primo punto, cioè sul cominciare domani la discussione della legge comunale e provinciale, non vi sia luogo a discutere, poichè è già all'ordine del giorno; bisognerebbe che la Camera mutasse il suo ordine del giorno per cambiare il sistema. Quindi su questo punto mi sembra che non ci sia bisogno di votazione.

Quanto all'interpellanza, l'onorevole Saracco propone di fissarla per lunedì, io accetto, e speriamo entrambi che la Camera accetterà questa proposta.

Resta la terza proposta che io ho messa avanti, la quale io prego di nuovo la Camera a voler prendere in considerazione ed a votare, cioè a dire, che si stabilisca che durante questo tempo nel quale vi sarà la discussione finanziaria al mattino, le sedute serali saranno dedicate alla discussione della legge comunale e provinciale; e questo per mostrare che non si vuole interrompere la discussione di questa legge. E mi piace notare che non solo vi sarà l'effetto materiale, ma vi sarà anche l'effetto morale che, a mio avviso, è di moltissima importanza.

Il Ministero dunque raccomanda di nuovo alla Camera di voler accogliere benignamente questa proposta, cioè, che facendosi lunedì la discussione sulla situazione finanziaria annunciata dall'onorevole Saracco, le sedute serali in quell'epoca, invece di trattare degli argomenti consueti, trattino invece della legge comunale e provinciale.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ora la Camera deve deliberare sulla proposta fatta dal deputato Cadolini in opposizione a quella del Ministero. Riassumiamo: si è d'accordo in che stia all'ordine del giorno di domani la discussione del progetto di legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Si è pure d'accordo che lunedì abbia luogo nella seduta diurna l'interpellanza dell'onorevole Saracco.

La differenza pertanto rimane ristretta alla proposta Cadolini, la quale è la seguente:

« La discussione sulla situazione del tesoro si farà nelle ore diurne, e fino a che non sia compiuta, rimarrà sospesa quella della legge comunale e provinciale. »

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata).

La pongo ai voti.

(Fatta prova e controprova, non è ammessa.)

Il deputato Restelli insiste nella sua proposta?

RESTELLI. Io la ritiro, posto che la discussione è già tanto progredita ed è matura per una deliberazione. Soltanto vorrei far osservare una circostanza che potrà dare un criterio alla Camera sulla deliberazione.

Io non credo che il Ministero intenda che tutte le sere abbia a tenersi seduta (*No! no!*), ma soltanto nelle sere in cui era usata la Camera di averne; questa circostanza varrà, mi pare, a rendere meglio illuminata la Camera nel deliberare.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io dichiaro che questo, come ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, è appunto il senso della proposta del Ministero, che cioè si faccia questa discussione attorno alla legge comunale e provinciale in quelle sere che la Camera destinerà a sedute serali secondo è solita destinarle; ed a questo aggiungo che, qualora la discussione sia allora in un punto tale che non paia conveniente continuarla in sedute serali, sarà sempre lecito ad ognuno di riprendere la proposta del deputato Restelli. (*Sì!*)

Noi non vogliamo coartare menomamente la Camera, ma adempiamo al dovere di esporre quello che stimiamo essere il desiderio della maggioranza della Camera stessa e del paese!

PRESIDENTE. Domani dunque comincia la discussione del progetto di legge sull'amministrazione provinciale e comunale.

Rinnovo anzitutto la preghiera agli onorevoli deputati di presentare per tempo i loro emendamenti, onde la Commissione abbia campo di esaminarli e di riferirne il suo avviso.

Avverto in secondo luogo che non saranno ammessi a parlare *sopra*, ossia in merito, tranne coloro i quali abbiano presentato o presentino emendamenti i quali immutino il sistema della legge.

Avverto per ultimo che, senza una deliberazione espressa della Camera, non darò la parola per parlare una seconda volta nella discussione generale.

La mole della legge e l'angustia del tempo mi obbligano ad osservare e a far osservare in tutto il suo rigore le norme prescritte dal regolamento.

La seduta è levata alle ore 6.